

## LXXXIII.

## TORNATA DEL 24 MARZO 1898

## Presidenza del Vicepresidente CANONICO.

**Sommario.** — A proposta del senatore Sprovieri s'inviano le condoglianze del Senato alle famiglie dei defunti senatori Fasciotti e Ramognini — Congedo — Messaggio del presidente della Camera dei deputati — votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge: « Maggiore assegnazione in aumento al capitolo n. 31 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98, per la somma di L. 100,000, da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste (n. 129 - Rinnovamento di votazione) - Istituzione delle Camere di agricoltura (n. 55) — Presentazione del progetto di legge: « Sistemazione degli ufficiali commissari subalterni » — Discussione del progetto di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi » (n. 18) — Parlano nella discussione generale i senatori Todaro, Taiani, relatore, ed il sotto-segretario di Stato per l'interno — Parlano nella discussione degli articoli, oltre il relatore ed il sottosegretario di Stato per l'interno, i senatori Borgnini, Porro, Todaro, Serena, Saredo, Vitelleschi, Calenda A. — Rinvio del seguito della discussione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti: il ministro della guerra, il ministro degli affari esteri ed il sottosegretario di Stato per gli affari interni.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della tornata di ieri.

SPROVIERI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPROVIERI. Sono dolente di essere stato assente ieri quando si commemoravano i nostri illustri colleghi defunti; se fossi stato presente avrei pregato l'illustre presidente ed il nobile consesso di voler mandare le nostre condoglianze alle famiglie dei compianti colleghi Fasciotti e Ramognini, i quali hanno reso grandi servizi al paese.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta

del senatore Sprovieri. Chi intende approvarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale della seduta di ieri si intenderà approvato.

## Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Lancia di Brolo chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo s'intenderà accordato.

## Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto il seguente messaggio del presidente della Camera dei deputati.

« Roma addì, 23 marzo 1898.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno la proposta di legge per modificazione all'art. 74 della legge elettorale politica (schede), di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 22 marzo corrente con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il presidente della Camera dei deputati  
« G. BIANCHERI. »

Questo progetto di legge sarà inviato agli Uffici.

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuto il seguente messaggio del signor ministro delle finanze:

Roma, addì 23 marzo 1898.

« Avendo l'amministrazione della lista civile, sopra istanza del Ministero della guerra, aderito a dismettere alcune armi e materiali esistenti presso la R. armeria di Capodimonte per essere consegnati al Museo di artiglieria di Torino, allo scopo di completare la raccolta di armi degli eserciti degli ex-Stati d'Italia; fu compilato il corrispondente verbale di consegna da servire di scarico all'inventario dei beni mobili di quella R. armeria.

« Debitamente firmato, agli effetti della legge sulla dotazione della Corona, il detto verbale in data 16 febbraio 1898, si ha l'onore di comunicarne un esemplare a codesta onorevole Presidenza, per essere unito all'inventario speciale dei beni mobili in dotazione della Corona, costituenti la R. armeria di Capodimonte conservato negli archivi del Senato.

« Si gradirà un cenno di ricevuta a corredo degli atti.

« Il ministro  
« BRANCA ».

Do atto al signor ministro del finanze di questa comunicazione.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

« Maggiore assegnazione al capitolo n. 31 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98, per la somma di L. 100,000, da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste (N. 129 - *Rinnovamento di votazione*);

« Istituzione delle Camere di agricoltura » (N. 55).

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di procedere all'appello nominale.

(Il signor senatore, segretario, CHIALA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

#### Presentazione di un progetto di legge.

DI SAN MARZANO, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN MARZANO, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, sulla: « Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari ».

Pregherei il Senato di volerne dichiarare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Come il Senato ha udito l'onorevole ministro della guerra ha chiesto l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intenderà accordata.

#### Discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi » N. 18.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo alle « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi ».

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Per guadagnare tempo propongo di omettere la lettura preliminare dell'intero progetto di legge.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Todaro, di omettere cioè la lettura dell'intero progetto di legge.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora prego l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno di dichiarare se consente che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora dichiaro aperta la discussione generale.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Non ho intenzione di fare un discorso, ma prendo soltanto la parola in principio per dichiarare che sono favorevole al presente disegno di legge, essendo esso calcato sopra il disegno di legge già approvato molti anni or sono dal Senato.

Infatto, leggendo attentamente l'attuale disegno di legge, vedo che non solo ha tenuto le linee fondamentali di quello che noi abbiamo discusso lungamente e approvato, ma vi trovo un positivo miglioramento.

Questo miglioramento dell'attuale progetto è venuto tanto dal Ministero, quanto dal no-Ufficio centrale. Tuttavia prendo la parola nella discussione generale perchè intendo anche di aggiungere alcuni emendamenti negli articoli relativi, i quali emendamenti possano contribuire a rendere la legge più efficace. E siccome questi articoli sono vari, ho creduto bene di parlarne nella discussione generale.

I punti sui quali intendo chiamare l'attenzione del Senato sono:

1° quello riguardante il certificato che il medico deve rilasciare sopra lo stato mentale dell'individuo;

2° quello riguardante i medici provinciali i quali con questa legge hanno due mansioni da disimpegnare: ispezionare i manicomi pubblici e privati; e ispezionare anche i mentecatti che rimangono a domicilio. Ora questi due punti sono delicatissimi, importantissimi, fondamentali.

Prima voglio parlare dei certificati.

Perchè un individuo possa essere rinchiuso in un manicomio si richiede il certificato del medico, e si richiede anche l'approvazione del tribunale. Ora il certificato del medico è punto di partenza fondamentale.

In questa legge è detto che il certificato deve essere rilasciato da un medico che abbia libero esercizio nel Regno.

Ora sta il fatto che noi sappiamo che le malattie mentali formano una classe di malattie tutta speciale, la quale richiede studi specialissimi non essendo sufficienti gli studi che si fanno in generale per ottenere la laurea in medicina. Quindi io credo che sia necessario assicurarsi che il medico, il quale rilascia il certificato, abbia fatto questi studi speciali. Voglio intanto, rilevare l'importanza che ha questo certificato.

Un infermo, a cui si è rilasciato un certificato della sua alterazione mentale, va al manicomio, ove, voi mi direte, si trova il direttore del manicomio, il quale vedrà se la diagnosi è esatta, e se questa sarà sbagliata, dichiarerà l'individuo sano di mente e lo rimanderà a casa sua.

La cosa pare semplicissima, e sarebbe semplice se si trattasse non di malattie mentali; ma è grave, trattandosi di malattie mentali, per due ragioni.

Prima di tutto non tutte le forme che rivestono le malattie mentali sono di facile diagnosi: spesso occorrono, ai più esperti in psichiatria, molte settimane e mesi di osservazione per poter decidere se la forma è quella che è stata annunciata nel certificato; perchè quando arriva un individuo al manicomio con una diagnosi di malattia mentale, se questa malattia è di quelle facili a diagnosticarsi, il direttore potrà dire: si è sbagliato il medico; ma se è di quelle forme difficili non può, su due piedi, assumere la responsabilità di rimandare per sano uno dichiarato alienato di mente, senza avere prima fatte tutte le esperienze necessarie per una esatta diagnosi. Ora, immaginate un individuo che va al manicomio, ove sta venti giorni, due mesi, e poi viene rilasciato perchè è stata sbagliata la diagnosi del medico esercente; credete voi che tutto ciò non rechi pregiudizio a questa persona? Grandissimo, o signori!

Immaginate che sia un individuo il quale fa il barbiere, nessuno andrà più a farsi sbarbificare in quella bottega, perchè si sa che è uscito dal manicomio. E così dicasi di una zitella che si deve sposare: ci penserà prima due volte colui che deve farne la madre dei suoi figli. Tralascio di addurre gli altri esempi, ma dico: Guar-

date l'errore di questo medico a quali conseguenze gravi espone la persona. Ed allora non volete voi non assicurarvi che colui il quale rilascia il certificato abbia la competenza per farlo?

Io credo che nessuno possa affermare che non sia importantissima la scienza e la pratica speciale del medico in una faccenda così grave. Ecco perchè ora che compiliamo una legge, ho richiamato l'attenzione del Senato.

E questo per quanto concerne il certificato.

Voi mi domanderete, come si può fare a rimediare a questo inconveniente?

In una maniera semplicissima: stabilendo che i medici che debbono rilasciare il certificato, dopo di aver conseguito la laurea in medicina, facciano studi speciali di psichiatria durante un anno, ed alla fine di questo diano un esame di maturità. Se stabilite questo, voi avete ottemperato al bisogno.

La conoscenza della psichiatria importa soprattutto al medico provinciale, il quale oltre di vidimare il certificato del medico esercente, deve ispezionare i manicomi pubblici e privati ed invigilare sugli alienati che si curano a domicilio.

Adunque il Ministero dell'interno deve stabilire che nessuno possa conseguire il posto di medico provinciale se prima non abbia fatto studi speciali di psichiatria e di medicina legale e dato l'esame relativo di maturità; precisamente come si fa oggi per essi rapporto agli studi ed all'esame delle discipline che si riferiscono all'igiene. In una parola bisogna provvedere nella stessa misura tanto per l'igiene come per la polizia sanitaria.

Che tale provvedimento sia una necessità ve lo dimostra il fatto che in tutti i paesi d'Europa, i medici che sono preposti ai servizi dello Stato, dopo aver conseguita la laurea, debbono fare studi speciali di tuttociò che si riferisce all'igiene, alla medicina legale e alla psichiatria, sulle quali materie fanno poi un esame rigoroso di maturità e ricevono un diploma speciale che li abilita ai servizi dello Stato.

E badate bene che la missione del medico è pubblica per sua natura. Difatto in Germania la laurea di dottore in medicina non abilita all'esercizio della professione: il medico per avere questa abilitazione deve presentarsi, dopo avere ottenuta dall'Università la laurea di dot-

tore in medicina, agli esami di Stato che non sono dati non dal ministro dell'istruzione pubblica, ma dal ministro dell'interno, che è quello il quale ha l'obbligo di garantire la società e quindi egli è quello che rilascia il diploma di abilitazione all'esercizio della medicina.

Quindi, per questo fatto, comincia la funzione del medico ad essere una funzione di Stato.

Ma anche in Germania, non ostante l'esame di Stato per l'esercizio generale, si richiedono studi speciali ed esami speciali per i medici che vogliono dedicarsi ai servizi pubblici.

Questi devono tutti studiare e dare un esame rigorosissimo (*tentamen physicum*) d'igiene, di medicina legale, e di psichiatria per ottenere il diploma che li abilita ai servizi medici dello Stato.

Ora io dirò: noi abbiamo i medici condotti, i medici provinciali, i medici di questura, destinati a servire lo Stato, e perchè non obblighiamo tanto gli uni che gli altri a fare un anno di studi su queste materie e darne poi l'esame?

Se per il medico che deve rilasciare il *certificato*, si richiedono le nozioni necessarie di psichiatria ecc. *a fortiori* queste si devono richiedere per il medico provinciale, il quale, oltrechè può rilasciare anche lui il certificato sullo stato mentale di un individuo, ha poi la mansione d'invigilare i manicomi e gli alienati a domicilio.

Su questo punto furono anche l'altra volta, allorchè pure si discusse dei manicomi, presi impegni dal ministro dell'interno; ed io credo che oggi è riconosciuto da tutti la necessità che, i medici provinciali, oltre all'igiene devono anche studiare e dare l'esame di medicina legale e di psichiatria. Quindi non mi dilungo d'avvantaggio su tale argomento.

Solamente quando verrà in discussione l'articolo 30 io farò rilevare l'importanza che ha la conoscenza della psichiatria del medico provinciale anche per semplificare e rendere più spedita la vigilanza dei manicomi.

Per conseguenza io mi riservo, allorchè verrà in discussione l'art. 30, di proporre una modificazione che semplifica e rende più spedito tale servizio.

Insomma, con l'emendamento da me proposto credo di apportare un miglioramento a

questa legge, che ormai è necessario approvare.

Questa legge si trascina da vent'anni fra la Camera dei deputati ed il Senato. Tuttavia non è da lamentare il tempo perduto, poichè essa è stata molto migliorata nel frattempo. Ed io lodo il ministro e l'Ufficio centrale dei miglioramenti che ora vi hanno introdotto.

TAIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. L'onor. Todaro accetta la legge. Egli però ha preso la parola nella discussione generale, perchè fin da ora prelude alla presentazione di due emendamenti a due articoli di essa. Egli con tutta l'autorità che gli viene dalla sua dottrina e con una ammirabile tenacia di convincimento rievoca due proposte già fatte nella discussione di questa legge nel febbraio del 1892.

La doppia proposta sarebbe questa: che i medici che devono presentare i primi certificati tutt'affatto provvisori, e 69 i medici provinciali, siano soggetti al medesimo esame in materia psichiatrica.

In altri termini, che siano tutti medici specialisti, ossia medici alienisti.

Per poter aver meglio il diritto di negare comincio dal concedere, che i medici provinciali finora soggetti solamente all'esame di batteriologia, e di qualche altra materia, oggi che per effetto di questa legge vengono ad avere novelli e gravi incarichi, tutti gelosi, imperocchè ai prefetti delle provincie è devoluta la sorveglianza su tutti i manicomi, e l'organo principale per mezzo del quale esercitano questa sorveglianza sono appunto i medici provinciali; siccome si esige con questa legge che i direttori dei manicomi siano medici alienisti di primo ordine, il medico provinciale che deve sorvegliarlo deve di necessità essere dotato di grande capacità nella materia speciale, altrimenti non potrebbe esercitare con efficacia ed autorità assoluta l'ufficio suo.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale aderisce al voto dell'onor. professore Todaro; però l'Ufficio centrale crede che assegnare le nuove materie sulle quali debbano essere esaminati i medici provinciali prima di venire nominati, sia piuttosto provvedimento regolamentare, anzichè di legge.

Se l'onor. sottosegretario di Stato credesse

invece di modificare l'articolo della legge, l'Ufficio centrale non si opporrebbe, ma se l'onorevole sottosegretario di Stato crede, come crediamo noi, che si tratti di materia regolamentare, allora l'Ufficio presenterebbe sino da ora quest'ordine del giorno:

« Il Senato, convinto che i medici provinciali, per i nuovi incarichi che loro vengono dalla presente legge, debbano essere sottoposti all'esame anche di psichiatria, ritenuto che ciò debba essere stabilito nel regolamento che sarà emanato per la esecuzione di questa legge, passa alla discussione degli articoli ».

Adesso che all'onor. Todaro ho concesso ciò che si poteva concedere, egli mi permetta che io venga a negare.

L'onor. Todaro dice: nell'art. 8 della legge sta scritto che il certificato, per effetto del quale il colpito, almeno apparentemente, da una forma qualsiasi di alienazione mentale, sia emesso da un medico ordinario, mentre dovrebbe essere invece un medico alienista, onde essere meglio sicuri del suo giudizio, e scongiurare errori che potrebbero essere causa di gravi conseguenze.

Egli ha accennato, come ad esempio, ad una giovanetta presso a pigliar marito, la quale non sarebbe più sposa quando per un fatale errore, fosse ricoverata nel manicomio anche per pochi giorni.

Io mi permetto di dire al Senato che le preoccupazioni del senatore Todaro, mentre alle prime apparenze sembrano giustificate, a ben considerarle non sono poi tali, e l'Ufficio centrale crede che non siano probabili i gravi mali da lui previsti; come d'altra parte ci troveremmo nella impossibilità di avere medici alienisti sparsi in tutto il territorio del Regno.

Secondo l'art. 8, alla fin fine, colui che è chiamato ad emettere il primo certificato in qualunque angolo dello Stato, finirà coll'essere il medico condotto. Abbiamo ottomila comuni e quindi ottomila medici condotti, i quali secondo l'onorevole Todaro dovrebbero essere ottomila alienisti. Da una statistica pubblicata dal Ministero dell'interno, per verità non molto recente perchè è del 1891, risulta che la presenza giornaliera dei folli in tutti i manicomi d'Italia pubblici o privati, oscilla fra i venti e ventiquattromila, dovremmo così avere nel Regno un alienista per ogni tre infermi!

Questa proporzione non mi sembra ammissibile e quindi d'impossibile attuazione la proposta o il desiderio dell'on. Todaro.

Dopo tutto il certificato del medico comunale non deve attestare che la semplice parvenza della malattia, poichè il giudizio definitivo appartiene al direttore del manicomio.

Oltreciò il primo certificato del medico comunale non nasce isolato, ma viene fuori dopo che il coniuge, il padre, la madre o i fratelli germani, il tutore, insomma colui che deve aver tutta la cura dell'infelice che sembra colpito di alienazione mentale non abbia fatto la domanda per farlo ricoverare nell'ospedale.

Così mutano le cose. Meglio di un medico condotto e di qualunque medico alienista, il parente che è stato nella medesima casa, al fianco dell'infermo, che ne ha veduti ad ora ad ora tutti i fenomeni, è al caso, prima e meglio del medico condotto, di dire che questo suo caro sia colpito, secondo tutte le apparenze, da una malattia mentale. Grande garanzia costa contro l'errore.

Questo non basta, oltre l'art. 8, onor. Todaro, c'è l'art. 19, e in esso è detto che il certificato del medico locale il quale attesta la parvenza della malattia, deve passare per le mani del medico provinciale il quale deve esaminarlo e mettervi il suo visto, ed ecco un'altra garanzia. E poi si arriva al direttore del manicomio il quale dà il giudizio definitivo.

Ma l'onor. Todaro ripiglia: badate che il direttore del manicomio non è talvolta al caso di dire subito se si tratta o no di malattia mentale e quindi metterà il malato in osservazione ed allora questo infelice può rimanere recluso per molti giorni.

Onor. Todaro, questo argomento io lo torco contro la sua proposizione: ma se lo stesso alienista direttore dell'ospedale deve collocare questo infermo in osservazione prima di dare il suo parere, ne deriva che il medico del comune non si ingannava quando emetteva un certificato affermando una parvenza di malattia mentale.

Veniamo ora ad esaminare se veramente, non solo probabili e isolati, ma anche frequenti possono essere gli errori dei medici che sono chiamati a rilasciare il certificato.

A parer mio (e chiedo venia all'onor. Todaro se io forse m'introduco in un campo che sa-

rebbe tutto suo), ma a parer mio tre categorie di alienati in parvenza possono essere sottoposti all'esame del medico comunale e ne possono generare l'errore.

La prima categoria è di coloro che non sono folli, ma che simulano la follia. Vi è, a mo' d'esempio, il poltrone che deve prossimamente essere chiamato al servizio militare e che colla speranza di esserne esentato simula la follia. Vi può essere colui che medita un delitto e che colla speranza di sfuggire alla pena dopo averlo commesso, simula, prima di commetterlo, di essere affetto di malattia mentale.

Vi è l'accattone il quale per risvegliare la commiserazione dei passanti fa dei lazzi strani. E casi simili.

Ora è possibile che un medico comunale possa essere tratto in inganno da queste sempre grossolane simulazioni ed emettere un certificato erroneo? Ma ammesso pure che il medico s'inganni, mi dica, onor. Todaro, quale il danno?

Per questa specie di bricconi l'andare reclusi nel manicomio per 15 o 20 giorni è ben poca pena.

Una seconda categoria può dar luogo ad un certificato erroneo del medico comunale: il pelagroso, il cencioso che insudicia le vie del paesello, l'ubriaco continuato ed altri di simil risma.

Ma, onor. Todaro, qui l'errore nel vero senso della parola non è possibile. E il medico condotto che rilascia un certificato di parvenza di alienazione per costoro stia pur sicuro che non è effetto dell'errore, è effetto della sua compiacenza verso gli amministratori del comunello per liberarsi da gente incomoda.

E noi abbiamo già riparato alla possibilità di questi non errori, ma compiacenze, coll'emendamento proposto all'art. 27, cointeressando i comuni nella spesa degli alienati negli stabilimenti.

Viene la terza categoria che è la sola, onorevole Todaro, che può generare un vero errore.

Tutte le malattie cerebrali, cioè, i rammollimenti e le iperistessie che possono produrre il delirio transitorio, e tutte le malattie spinali, i malinconici con delirio, o con sopore transitorio, e le allucinazioni delle donne nevrotiche o isteroide con fenomeni sensori anormali, tutti

questi mali possono produrre senza dubbio la parvenza della malattia mentale e l'errore del certificato.

Ma o questi malati sono in agiata condizione, e naturalmente le famiglie prima di permettere che con un erroneo certificato si corra al manicomio, chiameranno altri professori in consulto e siccome il certificato non precede, ma segue la dimanda dei parenti, così ogni possibilità di errare è quasi scongiurata. Veda dunque, on. Todaro, che, se non impossibile, debbano dirsi ben rari gli errori e i danni da lei accennati, e (mi permetta di ricordarlo) le leggi si fondano sulla ragione dei probabili e tale ragione è dedotta dalla moltiplicazione dei casi, e le leggi a questi soli devono provvedere, tralasciando i casi rarissimi o singolari. Alla fin fine, on. Todaro, ella ha giustamente detto che questa legge è sorta dopo lunga *via crucis*, e questa è assai più lunga di quella che possa credersi: dall'italiano Chiaruggi che nel secolo XVIII fu il primo a combattere la malvagia opinione che l'alienato dovesse essere incatenato come persona invasa da spiriti maligni, segue un lungo silenzio sino a che si levi un'altra voce, quella di Stefano Bonacossa, dottore torinese, che fece petizione al Parlamento Subalpino nel 1849, chiedendo la legge che oggi discutiamo. Dopo il '49, altro periodo di silenzio, e si giunge a dopo il 1870, quando qui in Roma il primo Congresso scientifico, che fu appunto un Congresso di alienisti, emisero voto autorevole chiedendo questa legge.

E d'allora è cominciata la *via crucis* dei progetti: il primo tentativo del Cantelli nel 1875, quello del Nicotera nel 1877, poi i due di Depretis, quindi l'altro progetto Nicotera, poi il progetto Crispi, e finalmente il progetto Rudini, che è quello che abbiamo sott'occhio. Senza dubbio la legge non è perfetta; ma il passo che facciamo è già assai lungo, e se noi avessimo i mezzi, si assicuri, on. Todaro che potremmo fare una legge assai migliore e da un punto di vista molto più importante.

Noi non abbiamo manicomi. Con questa legge avviene lo stesso di quanto è avvenuto col Codice penale, la di cui perfetta esecuzione sarà impossibile sino a che non avremo i relativi stabilimenti penali.

E così è dei manicomi, per la di cui per-

fetta costruzione ci vorrebbero centinaia di milioni.

La Gran Bretagna, specialmente, la Scozia e l'Irlanda, la Germania, la Francia stessa, hanno fatta questa legge nella prima metà di questo secolo, e non sono pertanto molto più avanti di noi. L'unico paese che ha manicomi i quali costarono somme enormi, è l'Olanda, i di cui manicomi sono fabbricati sopra una grande zona di territorio, a padiglioni separati, come la scienza vuole. Ma prima che noi arriviamo a questo, c'è bisogno di molto tempo e di molti denari.

Noi oggi facciamo quel che possiamo e contentiamoci.

Concludo che se i nostri pronipoti vorranno celebrare il cinquantenario della nascita di questa legge, essi potranno avere i mezzi di perfezionarla sotto tutti i rapporti e loderanno noi di aver votata questa legge, non ostante le condizioni disagiate nelle quali ci troviamo.

Per queste considerazioni prego l'on. Todaro di contentarsi del poco buono dell'oggi, augurando il meglio per l'avvenire, e quindi accettare la concessione che gli facciamo circa ai medici provinciali e ritirare la proposta in quanto ai medici comunali.

PRESIDENTE. Rammento al Senato che l'onorevole relatore ha presentato a nome dell'Ufficio centrale, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, convinto che i medici provinciali per i nuovi incarichi che loro vengono dalla presente legge, debbono essere sottoposti all'esame anche di psichiatria, ritenuto che ciò debba essere stabilito nel regolamento che sarà emanato per la esecuzione di questa legge, passa alla discussione degli articoli ».

A norma del regolamento domando al Senato se quest'ordine del giorno è appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Io sono un uomo di facile contentatura, e quindi mi contento di quello che mi si dà, e ringrazio il relatore dell'ordine del giorno che ha presentato ed al quale mi associo.

Non abbandono però la mia idea circa i medici comunali, e ci ritornerò più tardi quando tratteremo del bilancio dell'interno.

Io mi propongo di prendere allora la parola

al capitolo *Sanità*, per parlare intorno al personale medico di cui ha bisogno lo Stato per i suoi servigi, e del come se lo deve foggare.

In quanto però al concetto espresso nell'ordine del giorno di doversi trattare per regolamento l'emendamento proposto; mi dispiace di non essere d'accordo con l'onor. Taiani, ma io credo che debba formare oggetto di legge e non di regolamento; perchè i regolamenti si fanno e si disfanno, e ciò che io propongo è fondamentale e deve rimanere per legge.

TAIANI, *relatore*. Mi sono rimesso al ministro su questo.

TODARO. Ma, ripeto, non è qui il momento di parlare di questo: la legge si deve fare al capitolo della *Sanità*. E dico legge, perchè in tutti gli Stati d'Europa è regolato con una legge il personale medico per servizi dello Stato.

Ma, ripeto, non è questo il luogo di parlare di questa questione, e perciò ci possiamo contentare dell'ordine del giorno proposto dall'onor. relatore. Quando poi si tratterà del bilancio del Ministero dell'interno, allora discuteremo questa questione di altissima importanza.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non avrei nulla da aggiungere alle eloquenti parole dell'onorevole relatore, specialmente dopo l'accordo intervenuto con l'onorevole Todaro. Ma, interpellato sulle idee che abbia il Governo, se insinuare un inciso nell'articolo di legge o nel regolamento, mi permetto solo di osservare che, quanto alle condizioni dei medici provinciali, tutto è già stabilito dalla legge sanitaria.

Erano rimasti vuoti alcuni posti, ed all'uopo fu bandito un concorso.

È chiaro che la questione, accennata dall'onorevole Todaro, risponde a quel criterio di specificazione, per cui sopra tutto per l'applicazione delle scienze mediche e positive, conviene aggiungere discipline, le quali diano non solo saggio di teoriche e di dottrina, ma anche di esperienza. Ora, a questa evoluzione, lenta in principio nelle nostre università, ma poi rapida, credo che provveda meglio il regolamento (che può seguire di mano in mano questo progresso) anzichè la legge, la quale s'informa a

principi assoluti, di un ordine più generale, e meno soggetti a variazioni.

Anche, volendo insinuare questo inciso nella legge, esso non avrebbe una pratica attuazione, perchè i medici condotti sono già stati nominati secondo le discipline, che hanno studiato. Il progresso, che si è fatto intorno all'applicazione di alcune discipline speciali, migliorerà il personale dei medici condotti, come ha già migliorato quello dei medici provinciali. Quindi io prego l'onorevole Todaro e l'Ufficio centrale che vogliano accettare questa dichiarazione che fa il Governo; nel senso di innestare qualche disposizione della quale si è parlato. Chè trattandosi di una limitazione così recisa e determinata della libertà dell'individuo, deve applicarsi con una serie di garanzie tali che possa sfuggire ad ogni arbitrio ed anche ad ogni leggerezza.

Quindi io credo che incarnando questo nel regolamento si possa provvedere ai desideri dell'onorevole Todaro, senza modificare l'articolo di legge che per sè mi pare provveda a tali garanzie, chè, come ha osservato l'onorevole relatore, c'è oltre il certificato del medico, anche il controllo del medico provinciale, quindi una ratifica o una ripulsa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola rileggerò l'ordine del giorno, presentato dall'Ufficio centrale, per porlo ai voti:

« Il Senato, convinto che i medici provinciali, per i nuovi incarichi che loro vengono della presente legge, debbano essere sottoposti all'esame anche di psichiatria, ritenuto che ciò debba essere stabilito nel regolamento che sarà emanato per la esecuzione di questa legge, passa alla discussione degli articoli ».

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. L'onor. sottosegretario di Stato ha fatto delle dichiarazioni che corrispondono nella loro essenza a ciò che si contiene nel nostro ordine del giorno; di modo che l'Ufficio centrale in seguito ad esse sarebbe disposto ritirare l'ordine del giorno, limitandosi a prendere atto delle dichiarazioni del Governo.

TODARO. Io credo invece che l'ordine del giorno dovrebbe essere votato, anche per dare maggiore notorietà alle dichiarazioni del rappresentante il Governo.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io credo che l'ordine del giorno si potrebbe ritirare, anche perchè mi impegno fin d'ora di proporre al Governo di mettere nel regolamento una disposizione che equivalga al concetto contenuto nell'ordine del giorno, che del resto dichiaro di accettare pienamente.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

TAIANI, *relatore*. Dopo quanto ha detto il signor sottosegretario di Stato, l'Ufficio centrale crede inutile che l'ordine del giorno sia posto in votazione; si farebbe una superfetazione, ma se lo si vuol votare non mi oppongo, avremo così una doppia garanzia e cioè le dichiarazioni del rappresentante del Governo e l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè l'onor. sottosegretario di Stato ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno, val meglio che sia votato.

Quindi lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Ne do lettura.

## I.

### *Manicomi pubblici e privati.*

#### Art. 1.

Ciascuna provincia del Regno è obbligata a provvedere al ricovero, a norma dell'art. 7, degli alienati poveri, che in essa hanno dimora, sia in proprio manicomio od ospedale per le malattie mentali, sia mediante convenzioni con altri manicomi pubblici o privati, salvo il rimborso delle spese relative da chi vi può essere obbligato, o il richiamo, in un istituto proprio, da parte della provincia alla quale, per ragioni di domicilio dell'alienato, compete l'onere a termini dell'art. 27.

Quando una provincia si voglia giovare di un manicomio esistente fuori del proprio territorio, la relativa convenzione dovrà essere approvata

dal prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità, e tenuto calcolo della distanza, delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Siccome l'onorevole sottosegretario di Stato ha accettato che la discussione si faccia sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale, così occorrerà modificare volta per volta i numeri degli articoli richiamati nel progetto di legge.

PRESIDENTE. Questo mi pare che sia meglio farlo poi in sede di coordinamento per non interrompere ora la discussione; e al coordinamento, come di solito, provvederà l'Ufficio centrale quando la legge sarà stata votata.

Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

I corpi morali e i cittadini che godono dei diritti civili e politici possono essere autorizzati a istituire stabilimenti pel ricovero e la cura degli alienati. Però devono presentare, con la domanda, il piano edilizio e la relazione particolareggiata dell'ordinamento dell'asilo al prefetto, il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità ed occorrendo uno o più medici alienisti, darà la sua autorizzazione.

Eguali norme si seguiranno per gli stabilimenti privati in cui si accolgono, benchè in compartimenti separati, oltre gli alienati, anche individui affetti da malattie nervose.

PRESIDENTE. A questo articolo proporrei una lievissima modificazione grammaticale.

Dove è detto: « istituire stabilimenti pel ricovero e la cura » dire: « per il ricovero e per la cura ».

Coloro che approvano l'articolo 2 con la lieve correzione di forma da me proposta sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 3.

Ogni manicomio, sia pubblico che privato, deve esser posto sotto la direzione di un me-

dico di specchiata moralità e di comprovata competenza tecnica, il quale avrà piena autorità sul servizio interno sanitario e disciplinare, avrà l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, e sarà responsabile dell'andamento del manicomio e della esecuzione della presente legge in quanto lo riguarda.

La nomina del direttore dovrà essere approvata dal prefetto.

Alla nomina del direttore nei manicomi consorziali avranno diritto di concorrere tutte le provincie e altri enti facienti parte del Consorzio.

Le forme di tale nomina e la designazione dell'autorità che la deve approvare, sono determinate nel capitolato consorziale.

Per la nomina dei manicomi dipendenti dalle Opere pie, si osservano le tavole di fondazione, in quanto sieno in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; la nomina però deve essere sempre approvata dal prefetto.

In ogni manicomio vi sarà almeno un medico per ogni 120 alienati, e un infermiere per ogni dodici.

Alla nomina dei medici dei manicomi pubblici si provvederà mediante concorsi; le norme dei quali saranno stabilite dal regolamento.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Vorrei sottoporre al Senato alcune osservazioni riguardanti l'art. 3 testè letto, che è in discussione.

L'art. 3 è così concepito:

« Ogni manicomio, sia pubblico che privato, deve esser posto sotto la direzione di un medico di specchiata moralità e di comprovata competenza tecnica, il quale avrà piena autorità sul servizio interno sanitario e disciplinare, avrà l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, e sarà responsabile dell'andamento del manicomio e della esecuzione della presente legge in quanto lo riguarda.

« La nomina del direttore ecc. ecc. ».

Secondo la redazione di questo articolo il direttore tecnico non solamente dovrebbe provvedere circa il servizio interno sanitario e disciplinare, ma sarebbe il vero capo e il solo

veramente responsabile dell'amministrazione del manicomio.

Ora a me pare che non ci dovrebbe essere confusione fra le attribuzioni del direttore tecnico e quelle del direttore amministrativo.

L'amministrazione ha certe norme, certe regole determinate, tutte sue proprie, senza la osservanza rigorosa delle quali nessuna amministrazione può procedere in modo regolare. L'amministrazione poi esige un'opera, un'attenzione, una sorveglianza continua; dirò anche di più, e dirò che in un manicomio, il quale può essere numerosissimo e che ordinariamente è un istituto di molta e molta importanza, è necessario, è indispensabile che il capo dell'amministrazione risieda permanentemente giorno e notte nel manicomio medesimo onde le cose procedano come devono procedere.

Ora credo che più è importante un manicomio, meno è possibile sperare che il direttore tecnico possa veramente risiedervi e prestarvi quell'opera assidua per l'amministrazione che sarebbe necessaria.

È naturale il credere che ad ogni manicomio si cercherà di proporre un direttore tecnico che abbia una grande rinomanza, e ne viene di conseguenza che quanto maggiore è la rinomanza di questo direttore, tanto più avviata ed estesa sia la sua professione, nè egli possa risiedere permanentemente nel luogo dove è il manicomio, nè possa dirigerne l'amministrazione interna. Necessita quindi che tutto ciò che è amministrazione sia assolutamente distinto da ciò che è parte tecnica del manicomio.

Quindi io proporrei una modificazione in questo senso, e pregherei l'Ufficio centrale di voler accogliere henevolmente le mie osservazioni nel senso di portarvi sopra la sua attenzione.

Io vorrei che ogni manicomio avesse un direttore amministrativo; vorrei poi che questo manicomio avesse un direttore tecnico il quale precisamente fosse quello preveduto dall'art. 3 di questa legge, e cioè fosse un medico, un professore di specchiata moralità e di comprovata competenza tecnica ecc. Quando l'articolo fosse modificato in questo senso si avrebbe una maggior garanzia di una perfetta regolarità nei servizi tecnici e nei servizi amministrativi, giovando avvertire che molte e molte volte le esi-

genze tecniche potrebbero trovarsi in conflitto ed in urto colle esigenze amministrative.

Convien quindi trovare un mezzo termine per cui, ciascuno esercitando le proprie funzioni, l'azione dell'uno e l'azione dell'altro si potessero conciliare e concorrere insieme al migliore andamento del manicomio.

Io mi limito a queste pochissime osservazioni perchè il Senato non ha bisogno che gli si facciano molte e troppo larghe considerazioni per afferrare un determinato concetto.

Proporrei quindi che l'art. 3, primo alinea, venisse così modificato.

«Ogni manicomio, sia pubblico che privato, ha un direttore amministrativo. Egli è posto inoltre per il servizio sanitario interno, sotto la direzione immediata di un medico di specchiata moralità e di comprovata competenza tecnica, il quale esercitando un'alta sorveglianza anche sui servizi economici ed amministrativi, potrà fare tutte le richieste e dare le disposizioni che crede opportune in tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, l'andamento del manicomio e l'esecuzione della presente legge».

Io ho adoperato precisamente le frasi che sono contenute già nel progetto di legge. Senonchè soggiungerei « Il direttore amministrativo dovrà eseguire le prescrizioni del direttore tecnico, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione per le sue deliberazioni ove lo creda opportuno ». Ho fatto quest'aggiunta appunto per evitare che le disposizioni che il direttore tecnico crede necessarie nell'interesse del servizio sanitario, nell'interesse degli ammalati e nell'interesse dell'andamento del servizio tecnico vadano trascurate, ma pur ammettendo nel direttore amministrativo l'obbligo di eseguirle, mi parve opportuno riconoscergli la facoltà di riferirne al Consiglio di amministrazione per quell'esame e per quelle ulteriori deliberazioni che fossero necessarie. Vorrei concedere grande libertà al direttore tecnico nell'esercizio delle sue attribuzioni, ma ammettere un freno ad una sconfinata ed assoluta libertà che potrebbe con facilità, e non senza danno, diventare eccessiva e pericolosa.

In questo modo si concilierebbero benissimo le due attribuzioni, l'attribuzione cioè del direttore amministrativo e l'attribuzione del direttore tecnico.

È questa la prima modificazione che io proporrei all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Vorrebbe avere la bontà, onorevole Borgnini, di far pervenire alla Presidenza il suo emendamento per iscritto?

PORRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PORRO. Io intendo perfettamente la proposta del senatore Borgnini, diretta a tutelare anche la parte economica del manicomio, principalmente quando si tratta di un manicomio importante.

Ma io che ho pratica di stabilimenti sanitari prevedo un conflitto che non sarà facile appianare tra le esigenze economiche e le esigenze sanitarie, tanto più che siamo in un tempo in cui esigenze economiche ed igieniche hanno confini che non si possono delimitare.

Io citerò l'esempio degli spurghi, dell'imbiancamento delle biancherie e così via; tutte cose nelle quali per economia il direttore amministrativo potrebbe vedere un eccesso di proprietà, ed il direttore sanitario invece la tutela della salute dei malati.

Ai manicomi che pesano sui bilanci provinciali è provveduto amministrativamente a mezzo di economi che sono subordinati disciplinarmente al direttore, ma tutto quello che esorbita la spesa preventivata, deve esser sottoposto all'autorità provinciale che deve sostenere la spesa del manicomio.

Io che per la prima volta parlo in quest'aula, sono veramente dolente di dover contraddire ad un collega così alto nell'estimazione pubblica come il senatore Borgnini, ma certamente mi muove il desiderio, il dovere di parlare da uomo pratico, in un campo nel quale ho avuto opportunità di far pratica; e leggendo questo articolo redatto dall'Ufficio centrale, io mi sono felicitato del come siasi potuto trovare precisamente una dizione la quale nel mentre separa il compito sanitario dall'amministrativo, tiene ad una debita distanza quegli che è preposto alla parte sanitaria, da tutto ciò che concerne la parte amministrativa. Per cui senza dilungarmi ulteriormente, rivolgerei preghiera al Senato ed al senatore Borgnini di accettare l'articolo del progetto così com'è stato redatto dall'Ufficio centrale.

TAIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. La parola del senatore Porro è venuta in tempo opportuno per aiutare l'Ufficio centrale un po' minacciato in questa disposizione dall'alta autorità del senatore Borgnini.

Se l'onor. Borgnini guarda un'altra volta l'articolo 3, e lo mette in rapporto coll'articolo 5, vedrà che il suo concetto sotto una forma più perfetta, mi permetta che lo dica, è già nella legge.

Il senatore Borgnini vorrebbe due direttori, uno amministrativo ed uno tecnico; e volendo questo, vuole indirettamente la guerra civile nei manicomi. Ecco perchè il progetto di legge ha ammesso un solo direttore, dando la supremazia alla parte tecnica sulla parte meramente amministrativa.

Ma, siccome noi abbiamo manicomi pubblici e manicomi privati, abbiamo manicomi provinciali e manicomi dipendenti dalle Opere pie, allora coll'art. 5 si è detto chi è che deve strettamente amministrare, e s'intende per amministrazione il portare semplicemente innanzi la contabilità dell'esito e dell'introito, il pagamento delle spese e l'incasso dei redditi e cose simili; ma tuttociò che è disciplina e alta sorveglianza, specialmente economica, è, secondo l'art. 3, tutta affidata al direttore tecnico, che è il vero capo di questi ospedali.

L'onor. Borgnini sa bene che spesso l'unica cura per un alienato è la dietetica, ossia la qualità e la quantità dell'alimentazione. Ora sarebbe mai possibile sottrarre al direttore medico, come spesso oggi avviene, la vigilanza sulle somministrazioni del vitto, abbandonandola alla avidità di un appaltatore o dell'interessato proprietario?

L'onorevole Porro, credo, non vorrà smentire quello che dico. Non c'è legge sui manicomi, in altri paesi, che non tuteli con ogni mezzo l'importante ramo della alimentazione. Ho avuto tra mani un libro prezioso su questo argomento, del dottor Marro, e specialmente sul ricambio materiale nei colpiti da malattie mentali, colla dimostrazione del quanto siano gravi i danni di una cattiva dietetica in questa specie d'infermi.

Per tutto ciò io unisco la mia preghiera a quella dell'onor. preopinante senatore Porro, perchè l'onor. Borgnini non insista nel suo emendamento.

Il suo concetto è già nella legge, in quella forma conciliativa che è solo possibile nelle circostanze in cui ci troviamo.

PRESIDENTE. Onor. Borgnini, mantiene il suo emendamento?

BORGNINI. Io ho un grande rispetto pel nostro collega senatore Porro, perchè so quanto vale e quanto è competente in questa materia. Credo anche, come affermò l'onorevole relatore, che l'Ufficio centrale abbia seriamente ponderato prima di adottare l'art. 3 quale fu formulato.

Mi rincresce però di dover francamente dichiarare, che per l'esperienza di lunghi anni, rimango profondamente convinto, che, se con questo articolo di legge si vogliono evitare e si eviteranno conflitti, per esso però nasceranno gravissimi inconvenienti.

Io con le mie modificazioni mi proponeva di trovare un mezzo effettivamente conciliativo, ma chiaro, esatto, per cui i conflitti non potessero sorgere e gl'inconvenienti temuti evitarsi.

Del resto ad una delle mie obiezioni, che io credo la più grave e la principale, nè l'egregio senatore Porro, nè l'onorevole relatore, hanno dato alcuna risposta.

L'obiezione è questa. Io ho detto che quanto più importante è un manicomio, altrettanto è difficile che il direttore tecnico possa ad un tempo invigilare e dirigere i servizi tecnici e i servizi amministrativi. Mi si è notato invece ed unicamente che ai servizi amministrativi provvedono i Corpi, dei quali è cenno nel successivo art. 5. La risposta non mi sembra categorica perchè quello appunto che io mostrai di temere, è che il direttore tecnico, per l'art. 3, abbia anche esso in pugno l'intera amministrazione. Non mi pare poi efficace e calzante per altre ragioni.

Mi si è detto che all'amministrazione provvedono e sovrintendono i Corpi indicati nell'art. 5. In qual modo?

I Consigli provinciali per disposizione di legge sono convocati in due soli periodi dell'anno e le Deputazioni provinciali che li rappresentano non siedono certamente in permanenza: i Consigli delle opere pie non si adunano che a brevi periodi: più difficile ancora è la riunione dei Consigli consorziali, come quelli che sono composti di consiglieri appartenenti a diverse provincie. Così essendo, come è senza dubbio, io

non saprei come veramente questi Corpi possano esercitare un'azione efficace nell'amministrazione dei manicomi.

E poichè gl'indicati Corpi non hanno alcuna rappresentanza propria ed effettiva nei singoli manicomi; poichè il direttore tecnico, secondo i miei convincimenti, è impossibile che presti l'opera sua personale per l'amministrazione del manicomio, e molte e molte volte può anche non possederne l'attitudine: poichè il direttore tecnico può benissimo, per ufficio suo, invigilare sull'igiene, può e deve studiare i bisogni di ciascun mentecatto, può e deve provvedere alla polizia del manicomio, può e deve richiedere e prescrivere che agli alienati singoli sia concesso tutto quello che occorre, ma esso non potrà incaricarsi d'invigilare minutamente su tutte le parti dell'amministrazione, perchè gli è e gli sarà assolutamente impossibile, ne verrà che egli avrà una responsabilità nominale, ma nessuno potrà dirsi che abbia una responsabilità effettiva e reale del buon andamento della medesima.

Queste considerazioni, sulle quali veramente i miei onorevoli contraddittori non hanno dato una risposta precisa e nelle quali io non posso a meno di persistere sono sempre quelle che io invoco in appoggio della modificazione al testo dell'art. 3 da me proposta.

La nomina di un direttore amministrativo assicura la regolarità dell'amministrazione, l'aggiunta fatta allo stesso articolo per cui, il direttore amministrativo dovrà eseguire senza osservazioni le prescrizioni del direttore tecnico, salvo a riferirne al Consiglio d'amministrazione per quelle deliberazioni che potessero essere del caso, è tale da impedire che il direttore tecnico veda incagliata l'azione propria.

In tale guisa sono mantenute salve le attribuzioni di tutti; altrimenti io non saprei veramente in cosa possa consistere l'opera dei Consigli d'amministrazione designati nell'art. 5, se non sia quella di approvare e sanzionare tutto quello che sarà fatto ed ordinato dal direttore tecnico.

Se non che, ad avviso dell'Ufficio centrale il metodo prescelto coll'art. 3 è il solo attuabile, per evitare inevitabili conflitti:

Io penso invece che un qualche assegnamento bisogna pur fare sul senno del direttore tecnico, sulla ragionevolezza del direttore amministra-

tivo, e sulla prudenza dei Consigli amministrativi: che molti provvedimenti meglio ponderati possono essere vantaggiosamente modificati: che in ogni caso è minor male un qualche conflitto che il pericolo, per l'amministrazione, di danni e conseguenze disastrose, irreparabili.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Il senatore Borgnini ha detto che noi non avevamo risposto alla parte più grave delle sue obiezioni; è verissimo. Mi erano sfuggite.

Questa parte più grave delle obiezioni dell'onorevole Borgnini consisterebbe in questo: che il direttore tecnico, assorbito in altre occupazioni, non potrà occuparsi di amministrazioni. Ma il direttore deve esser sempre presente al manicomio, come il manicomio deve essere la sua principale occupazione, e le norme rigorose pel suo servizio e per le sue responsabilità saranno specificate nel regolamento.

Anticipando poi la discussione dell'art. 5, soggiunge l'onorevole Borgnini, siccome noi sappiamo che le Commissioni si adunano appena una o due volte al mese, ciò non è sufficiente.

Ma se egli vorrà rileggere l'art. 5 vedrà che queste Commissioni rappresentano i proprietari, gl'interessati e non è presumibile da parte loro una negligenza che sarebbe un loro danno.

Quindi mi pare che le difficoltà accennate dal senatore Borgnini, non vi siano, e che questi due articoli provvedono nel miglior modo possibile alla unione della direzione tecnica coll'andamento amministrativo dell'ospedale.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Io richiamo l'attenzione del senatore Borgnini e del Senato sulla parte, direi, incriminata del terzo articolo; voglio rileggerla e spiegarla; perchè è bene che ci intendiamo prima sul valore di questa parte che discutiamo.

Questa parte dice che il direttore medico « avrà piena autorità sul servizio interno sanitario e disciplinare, avrà l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che riguarda il trattamento dei malati »: non dice che deve amministrare.

Vediamo in che consiste questa sorveglianza. Essa consiste nel dire che la dieta ai malati,

la pulizia, tutta, insomma, la parte igienica, o in altri termini, tutto ciò che concerne l'ammalato spetta al medico, il quale deve essere lasciato libero per stabilirla ed eseguirla nel modo che a lui sembra conveniente.

Vuole lei, onor. Borgnini, che tutto questo non sia sotto la diretta sorveglianza del tecnico?

Qui sta tutta la questione, anzi dirò che quest' articolo è ben fatto, perchè dettato dall'esperienza.

Volete che questo direttore sia responsabile o no?

Se lo volete responsabile lasciatelo libero in ogni sua azione; non lo potete ritenere responsabile da un lato senza che non lo lasciate completamente libero dall'altro. Io, per me, lo voglio responsabile, e quindi dirò che sia libero in tutte le sue azioni; quindi questa parte dell'articolo deve rimanere tale e quale è stata formulata.

Con ragione l'onor. Taiani faceva notare che parte della cura dei pazzi sta nella nutrizione, ossia nel ricambio materiale: il nostro pensiero, ha bisogno del ricambio materiale del nostro cervello, per avvenire: adesso, mentre sto parlando, il mio cervello scambia l'ossigeno del sangue con l'acido carbonico delle cellule nervose; quando questo scambio si compie meglio, il pensiero diviene più netto e più eletto.

Questa è condizione *sine qua non*.

Ora la cura principale che si fa per la mente, sia psicologicamente, sia anche psichiatricamente, è precisamente questa.

Volete pensare bene? Mangiate bene e digerite meglio.

Ora, l'ufficio principale del medico alienista è di pensare alla nutrizione dei suoi malati, e spesso, per talune forme croniche, tutta la cura si riduce disgraziatamente a nutrirli bene e tenerli in perfetto stato igienico.

Intanto l'amministratore dell'ospedale non sempre capisce ciò, e quindi ostacola il medico nella parte principale della cura; egli crede che sia un capriccio del medico che vuole rovinare l'amministrazione.

Da questo sono venute le lotte fra i direttori di manicomio e gli amministratori e questo è certo il punto capitale della questione. Io sto fermo su questa parte, che la credo anzi parte capitalissima, e mi felicito con l'onorevole Taiani e con colui che ha redatto questo articolo.

Quindi prego l'onor. Borgnini, siccome la seconda parte del suo emendamento si riferisce all'art. 5, di voler rimandarla a quell'articolo, e di lasciare come sta l'articolo 3°, perchè la parte da lui incriminata, è la parte più fondamentale della legge e costituisce il pernio sul quale essa gira, perchè è sulle leggi di fisiologia che è poggiato l'articolo 3° della legge presente. In questo si risponde ad una legge fondamentale del pensiero umano.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Il senatore Todaro dice che l'art. 3 è il fondamento della legge. Ne sono persuaso anch'io ed è per questo che ho fatto le mie poche osservazioni.

L'art. 3 è veramente il fondamento di tutta la legge, e se l'art. 3 sarà compilato in modo che eviti inconvenienti che a mio avviso non potrebbero a meno di verificarsi nell'amministrazione del manicomio, l'amministrazione procederà bene e l'andamento del manicomio sarà corretto come si può e si deve desiderare. Se al contrario l'art. 3, che è il fondamento di questa legge dovesse dare luogo agli inconvenienti che, forse stanno solamente nella mia fantasia ma che pure potrebbero verificarsi e conviene prevedere, ho gran timore, che tutti i manicomi amministrativamente cammineranno male.

Dicendo questo non faccio torto a nessuno del resto. Anzi io dico che il direttore tecnico non è possibile che s'ingerisca di tutti gli svariati servizi amministrativi di un manicomio perchè ciò non è e non può essere nelle attribuzioni sue, non è nelle sue abitudini, non è nelle sue attitudini, e perchè ordinariamente gli uomini di scienza, aborriscono dallo spendere il loro tempo nelle minutaglie di un'amministrazione le quali non sono degne del loro ingegno, e non si combinano coi loro studi. Ed è qui appunto che io scorgo un gran malanno nell'art. 3 perchè allora noi potremo esser sicuri che il direttore per la parte tecnica farà stupendamente l'ufficio suo quando non sarà distratto dalle più noiose cure amministrative, perocchè quanto più la capacità scientifica e tecnica è grande, altrettanto essa rifugge da calcoli di ragioneria, da calcoli aritmetici, da disamine di patti contrattuali e dalle combinazioni di ogni genere, e svariatissime, che bi-

sogna pur preparare e fare onde proceda con la dovuta parsimonia e con la necessaria regolarità un'azienda vasta, complicata ed importante come è, e non può a meno di essere quella di un manicomio, per l'andamento del quale sono in giro cospicui e rilevanti capitali il maneggio dei quali richiede cure assidue, giornaliere ed autorevoli quali, come già accennai, non sarà mai in grado di prestare personalmente, il direttore tecnico.

Si è in base alle premesse considerazioni che io mantengo la modificazione proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno.

ARCOLEO, *sottosegretario per l'interno*. Dopo le osservazioni fatte dall'Ufficio centrale e da altri onorevoli oratori, io non mi sentirei l'autorità di aggiungere altro per combattere le osservazioni, abbastanza importanti, dell'onorevole senatore Borgnini. Egli parte da un concetto giustissimo; crede che la distinzione delle attribuzioni tecniche ed amministrative possa meglio giovare all'andamento di un manicomio. Anzi egli opina che distinguendo queste attribuzioni più si semplifica il compito dell'uno e dell'altro.

Però pur ammettendola, egli poi la dissimula nella forma stessa della sua proposta nella quale è detto che: « ogni manicomio sia pubblico che privato deve avere un direttore amministrativo; esso è posto inoltre per il servizio sanitario interno, sotto la direzione immediata di un medico di specchiata onorabilità ».

Egli stesso si è accorto che alla direzione di un manicomio, deve soprintendere un solo individuo, salvo poi a suddividere qualche attribuzione che si riferisca all'amministrazione.

La sua operazione più importante riguarda la impossibilità, o per lo meno, la difficoltà che un uomo di scienza soprattutto in grandi centri, possa esercitare quell'azione continua, immediata, feconda che spetta ad un amministratore.

Non la mia parola, ma l'autorità stessa del Senato che così compilò l'articolo, quando si discusse largamente questa legge, potrebbe eliminare queste difficoltà che furono anche allora sollevate.

Ma posso anche aggiungere un argomento che sottopongo al Senato, ed è questo: Purtroppo gl'Istituti vengono considerati da noi

con un criterio spesse volte assoluto ed astratto: il manicomio non è simile ad altri Istituti, nel suo organismo e sviluppo.

Nel manicomio l'uomo di scienza deve esercitare un'azione complessa che significa: dottrina, sacrificio, umanità; e quest'azione deve svolgersi assiduamente perchè egli ha sotto la sua direzione non individui per i quali bastino corrette norme d'amministrazione, o contabilità, ma individui che egli deve seguire continuamente, non solo con occhio amorevole, ma con provvida diligenza e ciò non per rendersi soltanto conto dei loro bisogni, ma per provvedere immediatamente egli stesso, perchè il provvedimento allora è buono quando viene intuito e attuato dall'uomo, non dalla distinzione d'ufficio, perchè l'ufficio è meccanismo: è l'uomo invece che rappresenta un'azione più energica, più feconda, più umanitaria. E applicando questo ai grandi centri, l'onorevole Borgnini dovrà ammettere che gli uomini di scienza spesse volte si astraggono e si distraggono dagli immediati bisogni degli Istituti ai quali soprintendono, e allora facciano lezione nelle Università, pubblicino dei libri, rendano onore alla scienza italiana, ma non soprintendano agli Istituti.

Non è quindi senza ragione che anche nell'articolo è detto che la nomina sarà approvata dal prefetto, non perchè occorra questa sanzione ufficiale di un'autorità governativa, ma perchè si riconoscano in quest'uomo anche quelle qualità amministrative, che, congiunte alla scienza ed alla esperienza, possano dare migliore garanzia. Nè è a credere che nei grandi centri, perchè uomini certamente più illuminati e di più larga dottrina soprintendano a questi Istituti, per questo debbano rifuggire da quest'opera loro immediata e continua, che è imposta dalla legge e dal bisogno di questi Istituti speciali. Chè se l'onorevole Borgnini vuole delle sanzioni le quali meglio garantiscano l'adempimento di questo ufficio, a ciò si può benissimo provvedere anche nel regolamento. Ad ogni modo è sempre meglio di presumere che questo direttore voglia nel manicomio esercitare quel complesso di funzioni che l'articolo stesso impone.

Io non oserei illustrare le varie parti di quest'articolo innanzi al Senato, ma non posso rinunciare a fare avvertire che sotto la parola « Direzione » si comprendono le tre funzioni

che sono connesse a qualsiasi istituto, a qualsiasi organismo, a prescindere dai manicomi. Questo direttore esercita *azione* per la sua autorità tecnica sul servizio interno sanitario e disciplinare; esercita *sindacato* su quello economico (e qui in gran parte è risolta la difficoltà a cui allude l'onorevole Borgnini); e poi ha anche la *responsabilità* dell'andamento del manicomio, la quale responsabilità non è solo connessa ad una questione, ripeto, di norme amministrative o di contabilità, ma racchiude tutta la funzione complessa del manicomio.

Anche l'onorevole Borgnini del resto si è accorto di questa distinzione dell'Amministrazione, perchè nella fine della sua proposta egli dice: « Il direttore amministrativo dovrà eseguire le prescrizioni del direttore tecnico, salvo a riferirne al Consiglio d'amministrazione per le sue deliberazioni, ove lo creda opportuno ». Dunque si creerebbe, oltre la distinzione, quasi un contenzioso, che nuocerebbe sempre più a quella semplicità della direzione del manicomio, che io credo imposto dalla natura stessa dell'Istituto, e che toglie tutte le difficoltà, appunto perchè la parte amministrativa è poi determinata dalle prescrizioni dell'art. 5, nel quale è veramente stabilito il compito amministrativo.

Con dispiacere io debbo contrapporre queste modeste ragioni alla parola eloquente ed autorevole dell'onorevole Borgnini; e sono costretto a pregare il Senato che conservi la redazione dell'articolo quale è.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Serena.

SERENA. Dopo ciò che ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, io aggiungerò pochissime parole.

Il senatore Borgnini a sostegno delle gravi osservazioni da lui fatte ha invocato la lunga sua esperienza. Mi permetta che, per sostenere l'articolo proposto dal Ministero d'accordo con l'Ufficio centrale, io invochi la mia breve esperienza amministrativa.

In quei manicomi, che hanno avuto due direttori, l'uno tecnico e l'altro amministrativo, non si è mai riusciti a procedere d'accordo, e chi ne ha riportato la peggio sono stati i poveri ammalati.

Il sottosegretario di Stato per l'interno ha già fatto osservare che il senatore Borgnini

non propone già un direttore amministrativo, che stia allato al direttore tecnico, ma un direttore amministrativo che stia alla dipendenza di un direttore tecnico.

Ora si comprende che, come in quasi tutti i manicomi, vi sia un economo, il quale sotto la alta sorveglianza del direttore tecnico provveda a tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, non si comprende come il direttore amministrativo possa stare a disposizione del direttore tecnico.

All'amministrazione dei manicomi si provvede, come ha ben rilevato l'onorevole relatore, con l'art. 5, cioè si provvede dalla Deputazione provinciale, quando il manicomio è mantenuto da una provincia, dal Consiglio di amministrazione allorchè trattasi di manicomi consorziali e dalle Commissioni amministratrici istituite dalle tavole di fondazione dei manicomi mantenuti dalle Opere pie.

Nè è vietato alla Deputazione provinciale, ai Consigli e alle Commissioni di amministrazione di delegare, sotto la loro responsabilità, uno dei propri membri all'amministrazione dei rispettivi manicomi.

L'illustre senatore Borgnini vuole altresì che vi sia in ogni manicomio, pubblico e privato, un direttore tecnico ed un direttore amministrativo.

Ora io lo prego di considerare che nei manicomi di prim'ordine si potrebbe capire questo duplice ufficio; ma in quelli privati, dove il proprietario può da sè provvedere alla amministrazione o affidarla al direttore tecnico, non si sa per quale ragione si dovrebbe imporre per legge l'obbligo di nominare anche un direttore amministrativo.

In ogni modo, con l'art. 3 non si affida al direttore tecnico, come crede l'onorevole senatore Borgnini, l'amministrazione propriamente detta del manicomio. A lui viene affidata soltanto l'alta sorveglianza su tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, il che è stato già osservato dal senatore Todaro. Il direttore tecnico sarà responsabile (perchè la responsabilità dell'esatta esecuzione della legge qualcuno la deve avere), ma solo per ciò che riguarda l'andamento di un istituto che non si può confondere con altri, che è veramente *sui generis*, come diceva testè benissimo il sottosegretario di Stato per l'interno.

Io non ho nessuna autorità, ma, se l'avessi, vorrei rivolgere anch'io al senatore Borgnini la preghiera di non insistere sulla sua proposta, perchè l'esperienza brevissima che ho mi ha dimostrato che se a capo di questi istituti metteremo due individui, uno tecnico ed uno amministrativo, non provvederemo nè al loro regolare andamento, nè al benessere degli infelici che debbono esservi necessariamente ricoverati.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Io riconosco la grande competenza dell'onor. senatore Serena in fatto di amministrazione. Credo e lo dichiaro, che può essere maestro mio.

Egli invoca in appoggio alle sue considerazioni una breve esperienza mentre io ho detto che da parte mia invocava una esperienza lunga.

La breve esperienza dell'onor. Serena vale più della lunga esperienza mia; ma mi permetta, onor. Serena, che dichiaro che le sue osservazioni non hanno distrutto le considerazioni mie.

Nell'art. 3 è detto che il direttore tecnico è responsabile dell'andamento del manicomio. Ora se il direttore tecnico è responsabile, vuol dire che egli è responsabile dell'andamento di tutti i servizi di qualunque genere, ed anche dei servizi amministrativi.

L'onor. Serena ha voluto fare una distinzione fra servizi e servizi, e questa distinzione però non mi pare che regga perchè nessuna distinzione è ammessa ed enunciata nel testo dell'articolo 3.

Se il direttore è responsabile, è responsabile assolutamente di tutto. E tanto è vero che è responsabile di tutto, che per legge è riconosciuto solamente il direttore tecnico come quello che deve invigilare, dirigere e rispondere dell'andamento del manicomio.

Quindi le considerazioni che l'onor. Serena ha fatto non distruggono le difficoltà mie.

L'onor. senatore Serena ha citato un fatto generico, ed ha detto: Nella mia breve esperienza; tuttavolta che in un Istituto vi era un direttore amministrativo ed un direttore tecnico non erano mai d'accordo fra loro.

Lo credo fino ad un certo punto, perchè appunto la tecnica difficilmente si concilia con la

pratica e questo è il perno del mio ragionamento.

I tecnici hanno concetti, idee, propositi lodevolissimi, e bellissimi, ma che molte volte in pratica non attecchiscono, perchè non attuabili.

Ma del resto se è vero che l'onor. Serena abbia riscontrato fatti di Istituti nei quali la direzione tecnica e la direzione amministrativa non andavano d'accordo e ciò produceva inconvenienti, ciò che non intendo di contestare, mi permetta l'onor. senatore Serena che io accenni anche qui ad un fatto generico.

Nella mia carriera, qualche anno fa, mi è avvenuto di dovermi occupare dell'andamento di un Istituto di prima importanza in Italia, dove il direttore tecnico, che era un grande scienziato, era anche direttore amministrativo.

Ebbene, io posso dichiarare al Senato, che io ho dovuto constatare tante e tante irregolarità nell'amministrazione, per cui il Governo si è molto preoccupato, e l'ultima conseguenza fu questa: che si è riconosciuto uno sperpero di 500 000 lire; *deficit* che lo scienziato direttore di quell'Istituto nella sua illibata coscienza e col vastissimo suo ingegno non aveva mai avvertito, e non aveva mai sospettato sebbene compiuto con una costante ed inconsapevole opera sua.

Per questo fatto quindi, che non era solo, e per le stesse ragioni io conservo la persuasione che nei manicomi, avverrà ciò che è avvenuto in quell'Istituto, e la conservo anche dopo le considerazioni dell'ottimo amico mio il sottosegretario di Stato.

Nonostante il grande ingegno e l'abilissima parola del sottosegretario di Stato, se dovessi dire che egli mi abbia convinto, non lo potrei, perchè egli non ha risolta alcuna delle difficoltà da me sollevate, e specialmente quella della impossibilità pel direttore tecnico di avere una responsabilità amministrativa che egli non è materialmente in grado di assumersi.

Poichè però mi sono avversi e il sottosegretario di Stato, e l'Ufficio centrale e l'onor. senatore Serena, concordi nel combattere ogni mia proposta di modificazione, io cedo all'invito del sottosegretario e dell'Ufficio centrale, e ritiro il mio emendamento, ma porto con me la convinzione profonda, che votato l'art. 3 tale quale è, senza che vi si possano apportare

modificazioni sostanziali nei successivi art. 5 e 19, dopo qualche anno assai probabilmente si dovrà poi riconoscere che l'amministrazione dei manicomi non procede regolarmente.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. In questo articolo 3 vi è un capoverso sul quale avrei bisogno di ricevere qualche schiarimento.

È detto anzitutto che alla nomina del direttore nei manicomi consorziali avranno diritto di concorrere tutte le provincie ed altri enti facenti parte del consorzio.

Poi l'articolo prosegue: « Le forme di tale nomina e la designazione dell'autorità che la deve approvare, sono determinate nel capitolato consorziale ».

In virtù di questa disposizione ne viene che quando si tratta di manicomi interprovinciali si stipula un capitolato fra le provincie, e che in questo capitolato le parti interessate designano da loro stesse l'autorità che deve approvare la nomina del direttore. Ora confesso che non mi sembra molto in armonia coi principî del nostro diritto pubblico una disposizione in forza della quale, per convenzione privata, o d'ordine privato, si designi l'autorità che deve approvare la nomina del direttore.

Io quindi domando all'Ufficio centrale se non crede conveniente di modificare questa disposizione.

Si tratta qui di manicomi interprovinciali, di quelli, cioè, nei quali sono interessate diverse provincie e per la nomina dei cui direttori sarebbero competenti diversi prefetti. Secondo il testo del capoverso di cui ho dato lettura, spetterebbe al capitolato da stipularsi fra le provincie di designare l'autorità, cioè il prefetto, che dovrà approvare il direttore. Ora io domando, è veramente razionale, è veramente conforme al nostro diritto pubblico il designare l'autorità che deve approvare la nomina di un pubblico ufficiale sia materia di convenzione fra le parti? O non si pensa che spetta invece alla legge, e solo alla legge, il determinare l'autorità cui compete di dare l'approvazione?

Per queste considerazioni io sarei perciò d'avviso se l'Ufficio centrale e l'onorevole sottosegretario di Stato lo consentono, di proporre la soppressione delle parole: « e la designazione

dell'autorità che la deve approvare », e ridurre così il capoverso a questa sola disposizione: « Le forme di tale nomina sono determinate nel capitolato consorziale »; si aggiungerebbe poi all'articolo un distinto capoverso per dire: « Quando si tratta di direttori di manicomi consorziali, l'approvazione spetta al ministro dell'interno ». Questa disposizione non è nuova nel nostro diritto amministrativo; poichè abbiamo altre leggi per le quali, quando si tratta di approvazioni da darsi o provvedimenti che riguardano più provincie, la competenza sale dal prefetto al ministro dell'interno.

Questa è la proposta che ho l'onore di fare al Senato.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Ove l'onorevole sottosegretario di Stato consenta, l'Ufficio centrale sarebbe disposto ad accettare la proposta dell'on. senatore Saredo.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora se ho ben compreso, la proposta dell'onorevole Saredo sarebbe la seguente:

Togliere dal capoverso 4<sup>o</sup>. le parole: « e la designazione dell'autorità che la deve approvare » in modo che lo stesso capoverso suonerebbe così: « Le forme di tale nomina sono determinate nel capitolato consorziale ».

SAREDO. Precisamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Saredo propone inoltre la seguente aggiunta.

« Quando si tratta di direttori di manicomi consorziali la nomina spetterà al ministro dell'interno ».

Verremo ai voti.

A tenore del regolamento, pongo ai voti le parole: « e la disposizione dell'autorità che la deve approvare » che il senatore Saredo propone di togliere dal comma 4<sup>o</sup>.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Saredo:

« Quando si tratta di direttori di manicomi consorziali la nomina spetterà al ministro dell'interno ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'art. 3 così emendato:

Art. 3.

Ogni manicomio, sia pubblico che privato, deve esser posto sotto la direzione di un medico di specchiata moralità e di comprovata competenza tecnica, il quale avrà piena autorità sul servizio interno sanitario e disciplinare, avrà l'alta sorveglianza su quello economico per tuttociò che concerne il trattamento dei malati, e sarà responsabile dell'andamento del manicomio e della esecuzione della presente legge in quanto lo riguarda.

La nomina del direttore dovrà essere approvata dal prefetto.

Alla nomina del direttore nei manicomi consorziali avranno diritto di concorrere tutte le provincie e altri enti facienti parte del Consorzio.

Le forme di tale nomina sono determinate nel capitolato consorziale.

Per la nomina nei manicomi dipendenti dalle Opere pie, si osservano le tavole di fondazione, in quanto sieno in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; la nomina però deve sempre essere approvata dal prefetto.

In ogni manicomio vi sarà almeno un medico per ogni 120 alienati, e un infermiere per ogni dodici.

Alla nomina dei medici dei manicomi pubblici si provvederà mediante concorsi; le norme dei quali saranno stabilite dal regolamento.

Quando si tratta di direttori di manicomi consorziali, la nomina spetterà al ministro dell'interno.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Continueremo nella discussione degli articoli del progetto di legge sugli alienati e sui manicomi.

Art. 4.

Nelle città sede di Facoltà medica universitaria, i professori di clinica delle malattie mentali avranno di diritto un servizio di alienati in uno dei manicomi o degli ospedali, senza obbligo di contributo da parte dello Stato.

Del servizio di clinica non faranno parte gli alienati mantenuti a spese delle famiglie, salvo l'espressa autorizzazione di esse.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione dei manicomi pubblici sarà rispettivamente affidata:

al Consiglio provinciale, il quale l'esercita per mezzo della deputazione provinciale, a norma di legge, per quelli mantenuti dalla provincia;

ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali, per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale;

alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in quanto sia posta in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza o integrata secondo la legge stessa; per quelli delle Opere pie.

Il direttore del manicomio interverrà alle riunioni amministrative con voto consultivo in tutte le materie che riguardano la parte tecnica e sanitaria del manicomio.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io ho votato l'art. 3 come è stato presentato dal Governo e dalla Commissione, perchè mi è parso che tra i due partiti era ancora il più accettabile.

Non però che le considerazioni fatte dall'onorevole Borgnini non mi siano parse di molta gravità.

È indubitato che soprattutto nei grandi stabilimenti, un uomo tecnico assorbito esclusivamente dalla sua professione, sarà nove volte su dieci, un mediocre se non un cattivo diret-

tore eccettuato per la parte che concerne il suo ufficio tecnico.

Ora pur troppo le necessità dell'amministrazione s'impongono anche al servizio tecnico, perchè il giorno in cui le amministrazioni vanno in rovina se ne risente anche il servizio tecnico. Dunque gli ammalati non hanno soltanto interesse che la loro igiene, il loro servizio sia ben fatto, ma hanno interesse che lo stabilimento sussista e prosperi, perchè altrimenti senza lo stabilimento non c'è igiene, nè servizio possibile. Ora è indubitato che in una grossa amministrazione dove ci è un numero personale, e dove i bisogni sono indefiniti, l'amministrazione in mano di un Consiglio provinciale e per esso della Deputazione provinciale che ha tante altre cose da fare, avrà tutto il tempo di andare a male senza che nessuno ne sappia nulla. Può venire il giorno, al quale fece allusione nell'esempio citato l'onorevole Borgnini, in cui si troveranno gravi sbilanci economici o finanziari. Il bravo professore non potrà che esserne molto addolorato, ma certamente non potrà nè fare sì che non sieno, nè riparare.

Del resto non sono mancati esperimenti in Italia di questi disastri avvenuti in stabilimenti, mentre altro che per un eccessivo zelo tecnico o professionale non sempre in proporzione o nei limiti del possibile, onde quei risultati disastrosi, ai quali si è dovuto riparare come si è potuto, non di rado a carico dello Stato e dei contribuenti.

Queste considerazioni, onorevole relatore ed onorevole sottosegretario, a me paiono molto gravi: e sembra perciò che l'art. 3 si potava non correggere, ma così facendo rimane un vuoto che è mestieri riempire.

L'art. 3, che si occupa dell'amministrazione, dice semplicemente così:

« L'amministrazione dei manicomi sarà rispettivamente affidata al Consiglio provinciale il quale la esercita per mezzo della Deputazione provinciale ».

Ora, questo provvedimento è insufficiente, meno il caso in cui s'incontri un direttore tecnico che abbia attitudini amministrative speciali, e questo sarà il meno frequente.

Negli altri casi si potranno avere dei stabilimenti tenuti bene, dal punto di vista scientifico e per poco tempo, dopo il quale fini-

ranno per esser tenuti male scientificamente ed amministrativamente. Oltre di che c'è la parte materiale di direzione d'affari, di contratti che bisogna che qualcuno faccia, e alla quale molto sovente un bravo professore non è adatto.

Io quindi vorrei fare una modesta proposta, una piccola aggiunta a quest'articolo, che mentre non turba affatto l'armonia della legge, darebbe modo al Consiglio provinciale e per esso alla Deputazione provinciale di amministrare efficacemente entrando nei particolari dell'amministrazione, senza di che una buona amministrazione non è possibile.

Io ho formulato queste poche parole che non hanno altro scopo che quello di esprimere il mio pensiero! Quando l'idea fosse accettata, l'Ufficio centrale cercherebbe di metterla nella forma e al posto che crede più opportuno.

Ecco il mio pensiero: « Nei grandi stabilimenti e quando lo creda necessario o opportuno, la Deputazione provinciale potrà esercitare questa funzione per mezzo di una speciale delegazione ».

Bisogna che il Consiglio provinciale, quando vede che uno stabilimento non procede regolarmente, possa delegare una o più persone che assumano la parte amministrativa.

Qualcuno diceva che questo è implicito nelle facoltà dei corpi amministrativi. Ma, onorevole Taiani, quando questa facoltà che nei casi contemplati diventa moralmente un dovere non è espressa nella legge, è cosa assai difficile che i Consigli o le Deputazioni se ne servano.

Sono troppi anni che facciamo esperimento di questa vita pubblica, per non sapere che vi sono tanti interessi, tante simpatie, tanti protettori in giuoco, che prima che, *sponte sua*, un Corpo prenda qualunque decisione che possa offendere o diminuire il prestigio di una persona autorevole, quale sarà certo in questo caso il direttore, passeranno anni e avverranno cose che la legge farebbe bene di prevenire.

Se io potessi esprimere liberamente la mia opinione, avrei introdotto la formola obbligatoria, avrei cioè detto che nei grandi manicomi si deve delegare uno speciale consigliere che se ne occupi e risponda amministrativamente; però, vedendo che le disposizioni del Ministero non erano molto favorevoli a questo concetto, mi sono limitato a renderla facoltativa. Ma

obbligatoria o facoltativa, io raccomando seriamente questo provvedimento, poichè, dato lo stato di fatto delle amministrazioni italiane, si può presagire che lasciando le cose così, come sono disposte in questa legge, avremo a dovercene pentire.

Per ora mi limito a riassumere queste mie idee senza fare vere proposte; quando le idee fossero accettate, io mi riserverei a formularle in una vera e propria proposta.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Io pregherei l'onorevole Vitelleschi che si compiaccia meglio determinare il suo concetto. Mi pare che egli proponga un delegato speciale, per eccezione, e facoltativo negli Istituti più importanti.

A questo emendamento forse l'Ufficio centrale e credo anche il Governo potrebbero aderire, ma io prego l'onorevole Vitelleschi di osservare che l'articolo lascia ampia facoltà ai Consigli provinciali e a tutti quelli, che, dalle tavole di fondazione, sono chiamati a queste amministrazioni.

Ora i manicomi appartenenti ad Opere pie possono essere regolati da tali disposizioni statutarie, le quali siano anche in contraddizione con questa facoltà che s'intende dare al Governo.

L'articolo dice: « l'amministrazione dei manicomi pubblici sarà rispettivamente affidata:

« al Consiglio provinciale, il quale l'esercita per mezzo della Deputazione provinciale, a norma di legge, per quelli mantenuti dalla provincia ».

Ora chi vieta al Consiglio provinciale o alla Deputazione provinciale, di delegare uno dei suoi membri ad invigilare questa amministrazione?

Anzi è la cosa che d'ordinario accade per tutti i manicomi che appartengono ad una provincia.

Andiamo avanti.

« Ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali, per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale ».

Ora in Italia abbiamo molti manicomi interprovinciali e consorziali, che sono regolati da speciali disposizioni, per cui nell'interesse di tutte le provincie vi sono delegati speciali, che

intervengono nell'amministrazione ordinaria del manicomio. E ciò non contraddice alla direzione tecnica affidata ad un alienista, alla quale è subordinata l'amministrativa solo per l'adempimento delle disposizioni tecniche. Di modo che il delegato speciale è stabilito di fatto per tutti i manicomi interprovinciali.

Posso citare un esempio. Il sindaco di Nocera è stato un tempo delegato specialmente dalle provincie interessate ad invigilare l'amministrazione di quell'importante manicomio interprovinciale, oltre al presidente del Consiglio provinciale di una delle provincie consorziate che presiede il Consiglio d'amministrazione.

E continuiamo:

« Alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in quanto sia posto in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza », e via dicendo.

Ora se voglia darsi la facoltà a chi tiene questa amministrazione di mandare un delegato speciale, chi può negarla?

Questa facoltà non può darsi al prefetto come delegato speciale, perocchè il prefetto, per i manicomi interprovinciali, esercita già l'alta vigilanza per l'amministrazione provinciale ed istituti dipendenti; ed il direttore, come già si è ammesso, è nominato dal ministro dell'interno.

Il ministro ha sempre facoltà di mandare, per l'alta vigilanza che gli spetta, dei delegati speciali.

Quindi io faccio osservare all'onor. Vitelleschi che la sua proposta sarebbe in contraddizione con tutte le norme di autonomia delle amministrazioni provinciali e consorziali di Opere pie. Se per eccezione si tratta di manicomi più importanti è una facoltà che non può essere negata a quella amministrazione a cui appartiene.

Ad ogni modo, il Ministero dell'interno, a cui appartiene sempre l'alta vigilanza su tutte le amministrazioni, deve impedire in ogni tempo qualunque abuso e violazione di legge.

Quindi io entro nel concetto dell'onor. Vitelleschi per i fini di cauta amministrazione da cui egli è ispirato, ma in verità non ne vedo l'applicazione pratica.

Lo pregherei quindi di determinare meglio il suo concetto, perchè l'Ufficio centrale gli fa-

rebbe buon viso volentieri, qualora ne trovasse chiara e facile l'applicazione.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Io trovo degne di molta attenzione le considerazioni dell'onor. Vitelleschi, e dichiaro con lui che la formola del primo capoverso dell'articolo quinto non soddisfa.

Che dice esso?

L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata al Consiglio provinciale, il quale l'esercita per mezzo della Deputazione provinciale.

Intanto, domando: In che modo il Consiglio provinciale amministra per mezzo della Deputazione provinciale? Qual'è il senso pratico di questa disposizione?

Siccome amministrare vuol dire assumere responsabilità, quando la gestione non procede regolarmente, quando gli atti della Deputazione provinciale siano tali da recare danni da risarcirsi, chi sarà il responsabile? Il Consiglio provinciale, il quale amministra per mezzo della Deputazione provinciale; o la Deputazione provinciale che amministra per conto o per delegazione, che si voglia dire, del Consiglio?

E non basta. V'è una considerazione già accennata dall'onor. Vitelleschi, e che per me è di un gran peso.

I Consigli comunali ed i Consigli provinciali si limitano a deliberare sugli interessi comunali e provinciali: essi non amministrano.

Dando loro da amministrare stabilimenti o enti privati si ha per risultato inevitabile, e ne sappiamo qualche cosa al Consiglio di Stato, di mandare in rovina gli enti amministrati; poichè qui non abbiamo uno o più individui determinati, che hanno diritti e doveri, e che quindi possono assumere determinate responsabilità; si ha un ente collettivo che si chiama Consiglio provinciale, ai membri del quale non potrete giammai chiedere conto individuale della buona o cattiva amministrazione.

Questo Consiglio poi non fa nulla, non può far nulla direttamente; agisce, amministra, come ho detto, per delegazione, per mandato; poichè incarica della gestione la Deputazione. Ora, io chiedo: è ciò conforme ai sani principi di buona amministrazione?

Ciò posto, associandomi pienamente alle considerazioni svolte dall'on. senatore Vitelleschi,

proporrei che il primo capoverso fosse concepito così:

«Ad una Commissione nominata dal Consiglio provinciale ecc. ecc. Si può aggiungere, se si crede: « nel proprio seno » o « fra i consiglieri » se si vuole che la provincia conservi una ingerenza più diretta nell'amministrazione; tale è la mia proposta; così almeno avremo degli individui i quali assumeranno personalmente e direttamente una vera responsabilità, e non ci troveremo davanti a quell'ente astratto impersonale che si chiama Consiglio, e al quale non si può chiedere nè un'azione effettiva, nè una vera responsabilità: perchè la Deputazione provinciale farà sempre capo al Consiglio e il Consiglio alla Deputazione: e non si saprà a chi chiedere conto.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io mi aspettava l'obbiezione che molto cortesemente mi ha fatto l'onor. senatore Calenda, e ci avevo anche brevemente risposto.

Io so che è sempre in facoltà di una Deputazione provinciale, di un Consiglio e molto più del ministro, di nominare delle persone speciali per un'amministrazione. Ma nelle abitudini amministrative, i costumi hanno molta più importanza che le leggi.

Ora per abitudine queste misure non si prendono che quando vi sono stati inconvenienti ed è naturale.

Supponete un direttore che goda la stima universale, un professore, uomo di grande valore, ma credete voi che una Deputazione provinciale, finchè non saranno accaduti grossi guai, vi manderà uno per amministrare il manicomio, quando di questa eventualità nella legge non è neppure fatta menzione? Lascio la risposta a chiunque ha una qualche abitudine delle amministrazioni italiane.

Non credo che in Italia ci sia bisogno di seguitare a lasciar avvenire altri malanni per avere il piacere di rimediarli poi. Mi pare che ne abbiamo avuto abbastanza.

È necessario quindi che nella legge, sotto una forma o sotto l'altra, si designi un ente, una persona o più persone, amministrativamente responsabili, e che amministrino realmente, come del resto meglio di me disse il

senatore Saredo, e che esercitino costantemente un controllo sul direttore tecnico.

Se questo non si farà la gran parte dei manicomi andranno a male siccome sono andati a male gli ospedali e tanti altri istituti, perchè male amministrati.

Diceva bene il senatore Saredo, non vi può essere amministrazione senza un ente responsabile e tale praticamente non può essere la Deputazione provinciale.

Io avevo timidamente proposto che questa disposizione fosse facoltativa; il senatore Saredo, meglio di me ha proposto che nella legge si dica che il Consiglio provinciale, io avrei forse detto la Deputazione provinciale, debba delegare una Commissione che sia responsabile amministrativamente.

In questo caso soltanto il Consiglio e la Deputazione provinciale avranno una seria garanzia del modo con cui il manicomio sarà amministrato.

Se così non sarà fatto io credo che le profezie del senatore Borgnini avranno una triste realtà.

Mi associo quindi per ora alla proposta del senatore Saredo, aspettando che l'Ufficio centrale ed il Governo decidano ciò che pare loro più opportuno.

PORRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORRO. Io che ho parlato a difesa dell'autonomia del direttore del manicomio, mi sento in dovere di associarmi alle proposte di cautela relative alla vigilanza amministrativa di questi grandi stabilimenti.

Certamente rispetto assai tutte le vesti scientifiche e pratiche dei direttori dei manicomi, ma la direzione non deve essere considerata da un solo punto di vista; bisogna considerarla anche sotto l'aspetto delle esigenze economiche ed amministrative dell'ente amministrato.

Prendendo norma da esempi da altri ricordati, citerò la provincia cui appartengo, nella quale da molti anni, pur lasciando ampia facoltà al direttore del grande manicomio di Mombello, distante alcuni chilometri da Milano, per tutto quello che riguarda l'andamento disciplinare e l'andamento sanitario, pure l'autorità di questo direttore non è punto menomata

da una Commissione di vigilanza nominata nel suo seno dal Consiglio provinciale.

Così senza assumere il carattere di un controllo alla direzione, c'è la vigilanza dei diversi interessi, in modo che l'amministrazione può procedere regolarmente. Per questi motivi mi associo *toto corde* alla proposta fatta dall'onorevole Saredo e sostenuta anche dall'onorevole Vitelleschi.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. La discussione che noi facciamo si fonda evidentemente sopra un equivoco.

Si è creduto che con l'articolo 3 si sia affidata l'amministrazione di un manicomio al direttore tecnico. Or, questo non è esatto. Dell'amministrazione se ne parla qui, nell'articolo 5. Con l'articolo 3 si è stabilito che accanto al direttore tecnico non debba esservi un direttore amministrativo; ma non si è detto che il manicomio non debba essere amministrato, o debba essere amministrato dal direttore tecnico.

L'articolo 5 della legge dice chiaramente:

« L'amministrazione dei manicomi sarà rispettivamente affidata, ecc. ecc. ».

Se con l'articolo 3 si fosse affidata al direttore tecnico l'amministrazione, l'articolo 5 sarebbe stato inutile. Quindi io non so come si possa ritenere che realmente il direttore tecnico sia nello stesso tempo direttore amministrativo e debba per conseguenza provvedere a tutto quello che riguarda l'amministrazione dei manicomi.

Nell'articolo 5 si dice che l'amministrazione è affidata, per le provincie che hanno un proprio manicomio, al Consiglio provinciale, il quale la esercita per mezzo della deputazione provinciale.

L'illustre mio amico Saredo domandava: ma, in questo caso, chi sarà responsabile?

Sarà responsabile l'amministrazione provinciale alla quale sono per legge sottoposte tutte le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia.

In alcune provincie del Regno non vi sono soltanto manicomi provinciali, ma orfanotrofi maschili e femminili che sono istituti provinciali quasi dal principio del secolo. Essi sono amministrati dalle deputazioni provinciali.

Ora se l'amministrazione di siffatti istituti

non va regolamento, la responsabilità è della Deputazione provinciale.

Quando ho avuto l'onore di parlare la prima volta, ho riconosciuto che l'amministrazione dei manicomi è dalla legge affidata al Consiglio provinciale, il quale l'esercita per mezzo della Deputazione provinciale, ma ho soggiunto però che nessuno vieta che la Deputazione provinciale possa, sotto la propria responsabilità, delegare qualcuno dei suoi membri ad amministrare il manicomio. Mi pare quindi che eliminato così ogni dubbio od equivoco, ad ovviare al temuto pericolo di possibili disordini nell'amministrazione dei manicomi si provveda convenientemente colle disposizioni della legge che discutiamo.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI. Colla proposta dell'onorevole Saredo ben determinata, la questione si è semplificata.

L'onorevole Saredo proponendo un suo emendamento al paragrafo 2° dell'art. 5, dove si dice: « al Consiglio provinciale, il quale esercita per mezzo della Deputazione provinciale, a norma di legge, per quelli mantenuti dalla provincia », si dica invece che: « l'amministrazione debba essere affidata a un Comitato speciale nominato dal Consiglio provinciale ».

Per verità io non comprendo questa proposta dell'onorevole Saredo, ovvero la comprendo troppo, e sono dolentissimo di non poterla accettare, colla piena speranza di aver consenziente l'onorevole Arcoleo. Vogliamo noi forse modificare la legge comunale e provinciale?

Onorevole Saredo, qual'è l'ufficio della Deputazione provinciale?

La Deputazione provinciale per legge organica, che è legge fondamentale dell'amministrazione civile delle provincie, è incaricata di amministrare tutto il patrimonio della provincia; e il manicomio è parte del patrimonio della provincia.

Perchè volete sottrarre alla Deputazione provinciale l'amministrazione dei soli manicomi, affidandola ad una Commissione?

Io ricordo, per averlo letto, perchè non ero allora in Senato, che nel 1892 il Ministero aveva proposto questo paragrafo in un modo diverso, ed aveva detto che l'amministrazione dei manicomi provinciali, ed era più corretto secondo me, venga affidata alla Deputazione provinciale,

perchè questa è il potere esecutivo del Consiglio provinciale, come il Ministero è di fronte al Parlamento.

Ora sorse una questione e mi pare sollevata dall'onorevole senatore Baccelli Augusto, che disse: ma come voi tagliate fuori il Consiglio provinciale? E non fu difficile persuaderlo, che affidando alle Deputazioni l'amministrazione dei manicomi, s'intendeva bene che tale facoltà sarebbe da esse esercitata sotto il controllo dei Consigli provinciali, ed egli si acquietò, accettando la riforma del primo paragrafo dell'art. 5, nel modo come si legge nell'attuale progetto.

In quanto all'appoggio dato dall'onorevole Porro alla proposta dell'onorevole Saredo, a me pare che egli lo faccia per una ragione, che non ha valore e permetta che glielo dimostri. Egli dice che il manicomio di Milano, lontano alcuni chilometri dalla città, è amministrato da una Commissione speciale.

Ma, di grazia, questa Commissione amministra *iure proprio* o per delegazione? Tutti sanno, e fu detto in quest'aula nel 1892, che amministra per delegazione della Deputazione provinciale, e allora a che approda l'obiezione dell'onorevole Porro? Si capisce che quando un manicomio risiede in un sito lontano dalla sede del capoluogo di provincia, sarebbe abbastanza difficile, sarebbe difficile alla Deputazione direttamente amministrare, e la necessità quindi di delegare una Commissione che risieda sopra luogo, ma che amministri sempre in nome del Consiglio e della Deputazione provinciale; ma questa resta sempre la sola responsabile, sia che amministri direttamente, sia che deleghi, per ragioni di ubicazione, una Commissione speciale ad amministrare.

A che dunque toccare, sia pur lievemente, la legge comunale e provinciale, che, lo ripeto ancora, è una delle principali leggi organiche dello Stato? Per queste ragioni l'Ufficio centrale nella speranza di aver consenziente l'onorevole sotto segretario di Stato, non può accettare la proposta del senatore Saredo, appoggiata dagli onorevoli Vitelleschi e Porro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Io ho domandato la parola quando l'onorevole Serena assimilava queste amministrazioni a quelle degli orfanotrofi od altri isti-

tuti di simil genere, e s'intende che in un orfanotrofio non essendo necessario che un direttore, non se ne possono far due.

È evidente; non si tratta che di spendere certi dati fondi per un dato esercizio nel quale la piccola parte che riguarda la direzione che chiamerei tecnica è fatta da persone subordinate; e quindi non si può immaginare un orfanotrofio con due direzioni distinte.

Ma in questo caso si tratta di una delle più grosse sventure, dei più ponderosi problemi dell'umanità che richiede per essere trattato delle specialità uniche. E non vi è che un certo dato numero di uomini capaci di prendere questa responsabilità. Questo è l'interesse dominante, ma nello stesso tempo che è l'interesse dominante, è sottoposto come tutte le cose di questo mondo ai modi per essere esercitato. Ora non è probabile che uomini di quella natura siano dei buoni amministratori: avverrà per eccezione, ma generalmente non lo sono, e siccome si tratta d'interessi molto gravi e complessi, bisogna che in questo istituto, la parte amministrativa sia in mano di altri che non sia il direttore tecnico.

Voi non avete voluto mettere un direttore amministrativo accanto al direttore tecnico ed io me ne sono contentato; ma da questo giungere fino a dire che questo stabilimento non abbia altro direttore amministrativo, altra persona che s'ingerisca della sua amministrazione, che la Deputazione provinciale...

TAIANI, *relatore*. È per legge...

VITELLESCHI. Perdoni, onorevole Taiani, adesso risponderò a lei.

Dunque il pretendere che uno stabilimento così complesso non abbia altra direzione che quella della Deputazione provinciale, che ha mille altre cose a fare, e per conseguenza è completamente inadatta, mantengo la parola: *completamente inadatta* ad esercitare un'amministrazione di dettaglio, il pretendere questo non mi sembra pratico.

L'onor. Taiani, da quel valente giurista che egli è, ha risposto a questo con una questione di rito di liturgia, vale a dire « spetta al Consiglio provinciale ».

Onorevole Taiani, la politica e l'amministrazione sono un'arte più che una scienza, perchè il loro compito è di applicare praticamente le formole giuridiche e i concetti astratti. Altri-

menti si va in rovina con la consolazione di non avere offeso la lettera di una qualche formola giuridica. La somma di quell'arte consiste nel fare, nei termini dell'onesto e nei confini della legge, quello che è necessario ed utile di fare.

Ora l'onor. Taiani sa che il Consiglio provinciale e la Deputazione provinciale non avranno mai la possibilità di occuparsi dei dettagli dell'amministrazione di un manicomio, quindi la conseguenza della interpretazione che egli dà alla lettera della legge, sarà di abbandonare questo manicomio alla ventura e senza un efficace governo. E quindi come corollari le catastrofi, i commissari regi e così via discorrendo.

Ma oramai siamo stanchi di questa maniera di uscire dalle situazioni perfettamente legali, come quelle che piacciono all'onor. Taiani.

L'onor. Taiani fa obiezione alla proposta del senatore Saredo, perchè fa nominare una Commissione dal Consiglio provinciale; io non ci vedo nessun inconveniente.

Il Consiglio provinciale, il quale delega i suoi poteri alla Deputazione provinciale, può benissimo delegarli egualmente ad un'altra Commissione.

Ma se piacesse meglio all'Ufficio centrale, che questa nomina fosse fatta dalla Deputazione provinciale, a me sarebbe perfettamente indifferente. Quello che io raccomando, perchè l'esperienza dolorosa fattane me ne mostra la necessità, è che vi sia qualcuno che amministri questi grandi stabilimenti.

Questa è la questione che mi divide dall'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale per una certa interpretazione, che egli crede di dare alla lettera della legge, consente di abbandonare questi stabilimenti senza che nessuno li amministri veramente ed efficacemente. Io invece dico che bisogna trovare un modo perchè, pur rispettando le disposizioni della legge comunale e provinciale, vi sia qualcuno direttamente responsabile di questa amministrazione.

E perciò mi sono associato alla proposta dell'onor. Saredo, che soddisfa a questo mio concetto.

Se l'onor. Saredo, per mettersi d'accordo con l'Ufficio centrale, credesse di modificarla nel senso che questa Commissione sia nominata dalla Deputazione provinciale, non ne farei

una questione, ma raccomando caldamente di provvedere acciocchè questi grandi stabilimenti non siano abbandonati senza una seria ed accurata amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saredo.

SAREDO. Io debbo dichiarare che, se anche rimarrò solo con l'onor. Vitelleschi, mantengo la mia proposta.

E la mantengo anche esaminando le disposizioni della legge comunale e provinciale sulla competenza della Deputazione provinciale.

L'art. 210 della legge comunale e provinciale, di cui risparmio la lettura al Senato, determina la competenza della Deputazione provinciale. Ebbene, non vi trovo una sola disposizione che le dia funzioni diverse da quelle che corrisponde alle funzioni delle Giunte municipali, così nessuna disposizione le dà l'amministrazione speciale dei singoli enti o corpi morali. Questa non entra affatto nella natura delle sue funzioni: e quanto amministra enti o stabilimenti, lo fa per eccezione.

Aggiungo una notizia, per la quale avrò certamente per me la testimonianza dell'onorevole Serena; ed è che l'esperienza che ne abbiamo avuto al Consiglio di Stato ci ha condotti a questa giurisprudenza oggi mai assodata; che quando è fatto un lascito ad un comune per fine di beneficenza se non sia detto tassativamente che l'amministrazione deve essere esercitata dal Consiglio comunale o dalla Giunta municipale, debba essere deferita alla Congregazione di carità.

E sa il Senato perchè siamo venuti a questa giurisprudenza, che, del resto, corrisponde allo spirito della legge? Perchè una serie infinita di fatti ci ha insegnato che le amministrazioni comunali confondono molto frequentemente nei loro bilanci i patrimoni e gl'interessi propri con quelli degli enti amministrati; e ben di rado con beneficio di questi.

Ma tornando alla ragione vera che ha determinato la mia proposta, io domando che i manicomi siano amministrati da individui chiaramente designati e chiaramente responsabili; io domando che non ci si esponga a trovarci avanti a Consigli o Deputazioni come nel caso presente dispone l'articolo che esaminiamo; perchè quando voi dite che il Consiglio provinciale amministra per mezzo della

Deputazione provinciale voi avete creato una confusione giuridica dalla quale io non vedo come si possa uscire nell'interesse della buona gestione degli stabilimenti di cui ci occupiamo.

Torno quindi a dichiarare che a mio parere non si pregiudica alla legittima partecipazione che in tali questioni spetta al Consiglio provinciale, con una proposta che dà a lui la facoltà di nominare un Comitato, o Commissione che dir si voglia; perchè in questa maniera ha facoltà così della nomina come della revoca dei commissari, i quali ricevono da lui il mandato; e può così seguire assiduamente, se lo vuole, l'amministrazione di questi stabilimenti. E diceva molto bene il nostro collega, onor. Vitelleschi, che quando si tratta di provvedere alla gestione di questi stabilimenti bisogna analizzare ciò che contiene questa parola *amministrare*. Essa contiene una serie di occupazioni e di preoccupazioni minute, quotidiane, diligenti, tali che assorbono largamente il tempo ed il pensiero di una Commissione che si consacri esclusivamente a tale ufficio.

Ora, se voi date questo incarico alla Deputazione provinciale (perchè sappiamo bene che il Consiglio provinciale se ne occuperà ben poco, poichè siede ordinariamente dieci o quindici giorni l'anno, e durante il rimanente dell'anno è la Deputazione provinciale con le sue deliberazioni di urgenza che in realtà supplisce e sostituisce il Consiglio provinciale) sapete cosa fate?

Per necessità di cose arrivate a quello che volete evitare, e che oggi precisamente avviene in tutte le provincie che amministrano direttamente i loro manicomi; che, cioè, la Deputazione provinciale nominerà un impiegato, un suo stipendiato per amministrare; darà a lui carta bianca; e l'ultimo risultato sarà questo, che non sarà responsabile l'impiegato, perchè non è che un esecutore della volontà della Deputazione provinciale; non sarà responsabile la Deputazione provinciale perchè rappresenta il Consiglio in nome del quale amministra il manicomio; non sarà responsabile il Consiglio, perchè amministra per mezzo della Deputazione provinciale; e quando ci troveremo in faccia al disastro, dinanzi a tanti responsabili troveremo che nessuno effettivamente risponde; e il danno andrà a cadere, come al solito, sulle spalle dei contribuenti.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per la poca o nessuna autorità mia, non posso che ricorrere a quella della legge. Dinanzi a proponenti di tanta dottrina, esiterei a fare osservazioni contrarie; però io mi permetto d'insistere, perchè ne sono convinto.

Quando si tratta delle disposizioni dell'art. 5 bisogna ricordare la disposizione dell'art. 3.

Il Senato ha già votato quella disposizione che regola la direzione del manicomio, ed al tempo stesso ha anche stabilito un criterio relativo che si riferisce alla nomina del direttore, volendo con ciò rispettata la fede di nascita, dirò così, l'origine di questo Istituto che è varia, perchè i manicomi rappresentano provenienze diverse. E abbiamo accettato e sollecitamente la proposta dell'onor. Saredo, perchè veramente ha migliorato la redazione dell'articolo 3. Ma, ripeto, l'art. 5 si coordina a questo criterio vario e complesso; quindi, quando fissava le norme per l'amministrazione, non poteva farlo con unico sistema perentorio e determinato, perchè aveva bisogno di tener conto delle varie provenienze.

Diffatti nei vari incisi dell'articolo sono disposte queste norme: L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà rispettivamente affidata al Consiglio provinciale, il quale l'esercita per mezzo della Deputazione provinciale, a norma di legge, per quelli mantenuti dalla provincia; ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali, per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale (in cui c'entra anche la volontà, dirò così, privata) per quanto possa essere rappresentata da enti locali, e poi da ultimo ad una Commissione rispondente alle esigenze provenienti dalle tavole di fondazione, in quanto sia posta in armonia colla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ora mi pare che gl' illustri oratori che hanno parlato dell'amministrazione, hanno guardato la prima parte soltanto; si sono trovati di fronte al Consiglio provinciale ed hanno concluso che un ente collettivo non sa, nè può amministrare. Inoltre rappresenta responsabilità impalpabili aereiformi. E quindi si torna a riaffermare la necessità di quel tale direttore am-

ministrativo, di un delegato amministrativo, il quale possa sorvegliare con cura assidua ed anche con più diretta responsabilità questi servizi riferentisi ai manicomi.

Ma se si fosse posto mente alle disposizioni dei due commi susseguenti, si sarebbe trovata l'armonia di tutto l'articolo. Rispetto al Consiglio provinciale vi è un organismo più immediato, che è la Deputazione provinciale, per quelli consorziali, un Consiglio di nomina di essi, e rispetto agli organismi costituiti dalle tavole di fondazione, un'altra specificazione di persone.

Qui occorre esaminare l'osservazione abbastanza grave degli onorevoli Vitelleschi e Saredo.

Essi dicono: ma come volete che il Consiglio provinciale amministri? Come volete che la Deputazione provinciale amministri?

Non è meglio delegare altre persone, non è meglio scegliere individui non legati al corpo elettorale i quali siano garanzia permanente del buon andamento dei manicomi?

La mia risposta è semplice.

Credono che questo debba disporsi con sanzione obbligatoria o con potestà discrezionale?

Se il senatore Saredo vuole che obbligatoriamente si nomini una Commissione dal Consiglio provinciale, fuori del suo seno, o se l'onorevole Vitelleschi propone che si nomini un delegato, in tal caso si tratta di derogare alla legge.

Il Senato può venire anche in questo intendimento e derogherà, se vuole, ad una delle disposizioni più essenziali di una delle più importanti leggi organiche in occasione di una legge speciale.

Io non potrò che ascoltare questa proposta ove sia motivata da tal concetto di deroga e riserbarmi di dichiarare poi quello che il Governo ne deciderà in proposito. Fo osservare che quando l'onor. Saredo accenna alla Deputazione, art. 210, pare che abbia ragione; ma mi permetta ricordare l'articolo 182:

« Sono sottoposti all'amministrazione provinciale i beni e le attività patrimoniali della provincia e suoi circondari.

« Le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari ».

Dunque obbligatoriamente per legge il mani-

comio è sottoposto all'amministrazione provinciale, e dico anche, formalmente, letteralmente e mi corregga l'onore. Saredo se sbaglia. Egli ha accennato al Consiglio comunale; mi permetto di fare una distinzione: quando la legge parla di Consiglio comunale non accenna a questo come ad un ente che amministra, ed è naturale per varie ragioni che non è qui il luogo di accennare.

Quando al contrario, parla dell'amministrazione provinciale si esprime così:

« L'amministrazione di ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale ».

La Deputazione provinciale supplisce alle lacune determinate dalle assenze del Consiglio provinciale quando non tiene tornate, ovvero provvede a eseguire le deliberazioni dei Consigli provinciali.

Ora, quando dobbiamo esaminare quest'articolo 5: « l'amministrazione è data al Consiglio provinciale » è facile scorgervi la ripetizione pura e semplice di ciò che stabilisce la legge.

Ove mai il Senato voglia accogliere una proposta in diverso senso, significa che il Senato vuole derogare a questa disposizione di una legge organica, cioè si dirà questo: « Sono sottoposti all'amministrazione provinciale le istituzioni, stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e suoi circondari, salvo i manicomii, che saranno sottoposti a norme speciali ».

Per queste ragioni, e per la esitanza che ha il Governo nel fare o accettare proposte che significhino deroga a leggi organiche, sono dolente di non poter accogliere questa proposta. E ricordo agli onorevoli Saredo e Vitelleschi che questa discussione si fece, che queste proposte furono discusse nel 1892, e che si venne alla risoluzione da parte del Senato, che ove si voglia nominare individui e Commissioni speciali, ciò deve dipendere da circostanze eccezionali. Si mettano d'accordo Consiglio provinciale e Deputazione provinciale e potranno allora conseguire quegli scopi a cui tendono le due proposte di iniziativa degli onorevoli Saredo e Vitelleschi.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Devo pregare l'onorevole sottosegretario di Stato di notare la differenza delle di-

sposizioni di legge di cui si tratta, cioè di quella della legge organica sull'amministrazione comunale e provinciale, e di quella del progetto presente.

Prima di tutto, l'art. 182 dice: « Sono sottoposti all'amministrazione provinciale » vale a dire, in rapporti in genere, ma non già che sono amministrati dalla provincia. Nel progetto invece si dice: « L'amministrazione dei manicomii pubblici sarà rispettivamente affidata al Consiglio, che la esercita per mezzo della Deputazione provinciale ».

Sono due concetti, come ben lo comprende l'onorevole sottosegretario di Stato, profondamente distinti.

Ella ha letto il numero primo e il numero secondo; guardi un po' il numero quarto, nel quale si dice che « sono sottoposti all'amministrazione provinciale gli interessi dei diocesani, quando a termini della legge sono chiamati a sopperire a qualche spesa ». Ora è ben certo che la provincia non amministra gli interessi diocesani. Ma l'intendimento del legislatore in questa disposizione, a mio parere, è questo: esso dice, in sostanza, con una formula generale: « Sono sottoposti all'amministrazione provinciale tutti i beni, tutti gli interessi che riguardano la provincia ». Non dice già, che sono amministrati dalla provincia, ciò che invece è espressamente dichiarato dalla disposizione del progetto di legge che esaminiamo.

Io poi non mi ero fermato sui capoversi 2 e 3 del progetto di legge, perchè mi pareva che non avessero connessione col primo. Ma poiché l'onorevole sottosegretario di Stato li ha ricordati, è bene avvertire che essi vengono in qualche modo in appoggio alla mia tesi.

Infatti, che cosa dispone il n. 2?

Esso viene a dire: l'amministrazione dei manicomii pubblici sarà rispettivamente affidata al consiglio provinciale se si tratta di manicomii esclusivamente appartenenti ad una provincia. Sarà invece affidata ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali per quelli consorziali.

Ora ciò significa che secondo il disegno di legge, i Consigli provinciali hanno facoltà di non amministrarli ciò che del resto sarebbe impossibile trattandosi di manicomii interprovinciali: sicché il meglio che si può dire di

questo argomento è che non porta nè appoggio nè debolezza alla tesi che io propugno.

Io mi limito dunque a dichiarare che la proposta che io faccio non porta alcuna modificazione alla legge organica nell'amministrazione comunale e provinciale; poichè l'art. 182 del quale è stata data lettura, s'ispira a un concetto profondamente diverso da quello che sarebbe sancito dal num. 1 dell'art. 8.

Per queste considerazioni, dunque, mi duole di dover persistere nella proposta che ho fatta per la quale ebbi perfino la speranza, ora delusa, di aver consenziente l'egregio sottosegretario di Stato.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. La ragione per la quale l'Ufficio centrale fin da principio non ha potuto accogliere, come volentieri avrebbe fatto, l'emendamento dell'onor. Saredo, era perchè esso escludeva per principio la Deputazione provinciale dall'amministrazione dei manicomi. Forse se avesse accennato ad altra Commissione sia pure speciale, delegata dalla deputazione, si sarebbe aperto l'adito di poterci incontrare nel cammino, ma quando egli dichiara fin da principio che sarà affidato ad una Commissione qualunque, escludendo la Deputazione provinciale, il sottosegretario di Stato rappresentante del Governo ha detto egli egregiamente e chiaramente tutto quello che avrei potuto dire io: quindi la esclusione non poteva essere accettata dall'Ufficio centrale.

Proseguendo innanzi, viene indicato nell'articolo in esame quale sia l'Amministrazione speciale de' manicomi, sia che appartengano a consorzi e sia ad opere di beneficenza; e cautamente la legge non si è allontanata punto da quelle norme che sono stabilite dalle leggi organiche, quanto a consorzi, e quanto a opere pubbliche di beneficenza. Per cui anche l'Ufficio centrale non potrebbe punto discostarsi dalle norme prescritte dalla legge così ben ricordate dal rappresentante dal Governo. Però tutto questo esclude forse che la Deputazione provinciale, o il Consiglio consorziale, o anche quella amministrazione che dalle tavole di fondazione può essere stabilita, incarichi un suo delegato speciale?

Ma no! Prendiamo per esempio quello che accade nella capitale.

Ora il manicomio provinciale della Langara è amministrato dalla Deputazione provinciale, la quale ha delegato due o tre dei suoi membri a questa speciale amministrazione. E quindi non potendosi ammettere nessuna violazione di quelle norme stabilite dalla legge organica, io per mia parte sarei disposto, ove il sottosegretario vi convenga, e l'Ufficio centrale sia d'accordo, di trovare un modo di aggiungere qualche cosa per cui questa facoltà della Deputazione provinciale e dei Consigli consorziali o delle amministrazioni speciali dei manicomi appartenenti alle Opere pie, di poter nominare un direttore amministrativo sia indicata, sempre però che la responsabilità appartenga a quegli enti ai quali la legge l'ha voluta attribuire.

E la facoltà di nominare questo delegato sarebbe come un rimedio non posso dire agli eventuali danni, perchè ne sono già avvenuti, ma agli eventuali pericoli a cui ha alluso l'onorevole Vitelleschi.

Per concludere, se egli presenta un emendamento dal quale risulti che questa potestà può essere esercitata, ove si creda dagli enti ai quali la legge assegna l'amministrazione dei manicomi, l'Ufficio centrale si riserva di studiarlo e di vedere se non contraddica in nulla alla disposizione di legge; altrimenti è obbligato a mantenere l'articolo quale ora è compilato.

VITELLESCHI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Siccome io tendo allo scopo, ed i mezzi mi sono perfettamente indifferenti, così avevo aderito alla proposta dell'onor. Saredo perchè credevo che non vi fossero obiezioni; ma se c'è un'altra qualunque via che elimini queste obiezioni e dia possibilità di raggiungere lo scopo, io abbandono la sua proposta siccome son pronto ad abbandonare anche la mia. Parmi che l'onor. Calenda abbia presentato la miglior via per uscire da questa situazione, è cioè quella di pregare la Commissione e l'onor. sottosegretario di Stato di preoccuparsi delle difficoltà che noi abbiamo sollevato, giacchè pare che sieno inchinevoli a prenderle in considerazione, veggano essi quale sia il modo più pratico, perchè ci sia un ente, un *qualcuno*, che abbia la responsabilità amministrativa del manicomio, tanto verso il pubblico, quanto verso i Consigli provinciali, che sono

quelli che ne sopportano gli oneri e la responsabilità.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. L'Ufficio centrale accetta volentieri questo studio, persuaso come è che non si debba tralasciare verun modo perchè sia evitato il rischio che si è purtroppo avverato per il passato.

Si proporrebbe quindi di sospendere l'approvazione dell'articolo, riservandoci nella tornata di domani di presentare qualche proposta che corrisponda, se è possibile, al concetto dell'onorevole Vitelleschi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta sospensiva fatta dall'onorevole Calenda, cioè che l'Ufficio centrale, d'accordo coi proponenti e col sottosegretario di Stato, cerchi di trovare una formola che possa contentare tutti.

Chi approva il rinvio dell'art. 5 all'Ufficio centrale è pregato di alzarsi.

(Approvato).

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Poichè il Senato ha deciso di rimandare la discussione dell'art. 5 a domani, per lasciare agio all'Ufficio centrale di trovare una formola che risponda al pensiero dei vari senatori i quali hanno discusso su questo articolo, ed anche al pensiero mio, io debbo fare una dichiarazione ed è questa, che cioè avendo le idee da me esposte sull'art. 3 trovato un autorevole appoggio in altri miei colleghi, per cui, stante le osservazioni da essi fatte l'Ufficio centrale non è più alieno dallo introdurre nell'art. 5 qualche modificazione che chiarisca e completi l'art. 3 già votato, io avrei altre modificazioni parziali da proporre al testo dell'art. 5 che sarebbe opportuno fossero conosciute dall'Ufficio centrale, onde sia unica e completa la nuova redazione dell'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Per agevolare la discussione, onorevole Borgnini, ella potrà presentare le sue proposte all'Ufficio centrale, affinchè ne tenga conto nel formulare l'articolo, che esso presenterà poi domani al Senato.

BORGNINI. Essendovi autorizzato, lo farò volentieri.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinvieremo il seguito della discussione a domani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Maggiore assegnazione in aumento al capitolo n. 31 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98, per la somma di L. 100,000, da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Votanti . . . . .	90
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	14

(Il Senato approva).

Istituzione delle Camere di agricoltura.

Votanti . . . . .	90
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	27

(Il Senato approva).

Do lettura dell'ordine del giorno per domani:

Alle ore 14: Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente (N. 134 - *urgenza*);

Permuta di terre fra l'Orto Botanico della Regia Università di Palermo, gli eredi del Duca di Archirafi ed il Municipio di Palermo (N. 136 - *urgenza*);

Modificazioni all'articolo 74 della legge elettorale politica (Schede) (N. 139).

Alle ore 15 seduta pubblica:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomici (N. 18 - *seguito*);

Assegnazione di L. 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (N. 133).

II. Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 18 e 35).

Licenziato per la stampa il 29 marzo 1898 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore-reggente l'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche